



LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta pomeridiana del 4 aprile 2019

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

INDICE

TITOLO I
OGGETTO E FINALITÀCapo I
Disposizioni generaliArt. 1 - (*Oggetto e finalità*)TITOLO II
MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIOCapo I
Razionalizzazione e semplificazione in materia urbanisticaArt. 2 - (*Razionalizzazione delle varianti di livello comunale*)Art. 3 - (*Modifiche alla legge regionale 5/2007*)Art. 4 - (*Modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione*)Art. 5 - (*Classificazione ex linea ferroviaria "Carnia-Tolmezzo"*)Capo II
Semplificazione in materia ediliziaArt. 6 - (*Modifiche alla legge regionale 19/2009*)Art. 7 - (*Modifica all'articolo 4 della legge regionale 44/1985*)Art. 8 - (*Modifica all'articolo 18 della legge regionale 1/2016*)Capo III
Razionalizzazione in materia ambientaleArt. 9 - (*Modifiche alla legge regionale 11/2015*)Art. 10 - (*Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 12/2016*)Art. 11 - (*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2018*)Art. 12 - (*Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2000*)Art. 13 - (*Modifiche alla legge regionale 34/2017*)Art. 14 - (*Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017*)Art. 15 - (*Modifiche alla legge regionale 5/2016*)Art. 16 - (*Modifiche alla legge regionale 16/2009*)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Capo IV

Norme urgenti in materia di lavori pubblici

- Art. 17 - (*Modifiche alla legge regionale 14/2002*)
Art. 18 - (*Introduzione del capo IX bis alla legge regionale 14/2002*)

Capo V

Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente

- Art. 19 - (*Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente*)

TITOLO III

MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL' AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE

Capo I

Misure di promozione in materia di turismo

- Art. 20 - (*Modifiche alla legge regionale 21/2016*)
Art. 21 - (*Modifica all' articolo 9 della legge regionale 27/2006*)
Art. 22 - (*Modifiche alla legge regionale 2/2002*)
Art. 23 - (*Modifiche alla legge regionale 25/1996*)

Capo II

Disposizioni per il settore della nautica e dell' aeronautica

- Art. 24 - (*Disposizioni per il rilancio del settore della nautica*)
Art. 25 - (*Disposizioni per il rilancio del settore dell' aeronautica*)
Art. 26 - (*Disposizioni a sostegno dell' aviosuperficie Duca D' Aosta di Gorizia*)

Capo III

Semplificazione per le attività produttive in genere

- Art. 27 - (*Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive*)
Art. 28 - (*Modifiche alla legge regionale 7/2003*)
Art. 29 - (*Modifiche all' articolo 11 della legge regionale 31/2017*)
Art. 30 - (*Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive*)
Art. 31 - (*Modifica all' articolo 85 della legge regionale 3/2015*)
Art. 32 - (*Modifica all' articolo 2 della legge regionale 29/2018*)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Capo IV

Misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano

- Art. 33 - (*Progetti integrati del comparto lattiero - caseario*)
- Art. 34 - (*Cessione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo*)
- Art. 35 - (*Criteri per il pagamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016*)
- Art. 36 - (*Modifica all'articolo 86 della legge regionale 9/2007*)
- Art. 37 - (*Semplificazione del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite*)
- Art. 38 - (*Modifiche alla legge regionale 28/2002*)
- Art. 39 - (*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 45/2017*)
- Art. 40 - (*Rimodulazione di scadenze*)
- Art. 41 - (*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29/2018*)
- Art. 42 - (*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29/2018*)
- Art. 43 - (*Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004*)

Capo V

Misure di perequazione per i cittadini della Regione

- Art. 44 - (*Incentivazione all'utilizzo del TPL regionale per gli studenti residenti e modifiche alla legge regionale 23/2007*)
- Art. 45 - (*Incentivazione alla conoscenza del Patrimonio storico-culturale della Regione*)

Capo VI

Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive

- Art. 46 - (*Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive*)

TITOLO IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Capo I

Norme urgenti in materia di attività culturali

- Art. 47 - (*Norme urgenti in materia di finanziamenti al Comune di Gorizia*)
- Art. 48 - (*Finanziamento ai musei privati di interesse regionale*)
- Art. 49 - (*Modifiche alla legge regionale 16/2014*)
- Art. 50 - (*Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica*)
- Art. 51 - (*Norme urgenti in materia di finanziamento dell'Università popolare di Trieste*)
- Art. 52 - (*Proroga del termine di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26/2007 concernente il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena*)
- Art. 53 - (*Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana*)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Capo II

Norme urgenti in materia di sport

- Art. 54 - (*Modifica all'articolo 1 bis della legge regionale 8/2003*)
Art. 55 - (*Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8/2003*)
Art. 56 - (*Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2003*)
Art. 57 - (*Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29/2018*)

Capo III

Norma transitoria in materia di sport

- Art. 58 - (*Norma transitoria in materia di sport*)

TITOLO V

MISURE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25/2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA

Capo I

Modifiche urgenti alla legge regionale 25/2017 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei

- Art. 59 - (*Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/2017*)
Art. 60 - (*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/2017*)
Art. 61 - (*Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2017*)
Art. 62 - (*Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25/2017*)
Art. 63 - (*Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2017*)
Art. 64 - (*Modifica all'articolo 14 della legge regionale 25/2017*)

Capo II

Norme urgenti in materia di caccia

- Art. 65 - (*Modifiche alla legge regionale 6/2008*)
Art. 66 - (*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2018*)

TITOLO VI

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO E ALTRE NORME URGENTI

Capo I

Misure di semplificazione

- Art. 67 - (*Disposizioni concernenti l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province e modifiche all'articolo 9 quater della legge regionale 20/2016*)
Art. 68 - (*Norme in materia di sicurezza urbana*)
Art. 69 - (*Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria*)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Art. 70 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2013 concernente le stazioni ferroviarie regionali di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana)*
- Art. 71 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/2018 concernente le emittenti radiofoniche e televisive regionali)*
- Art. 72 - *(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernente il patrimonio immobiliare dell'Ezit)*
- Art. 73 - *(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 14/2018 in materia di salute e politiche sociali)*
- Art. 74 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2018 in materia di diritto allo studio)*
- Art. 75 - *(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)*
- Art. 76 - *(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)*
- Art. 77 - *(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 in materia di finanza locale)*
- Art. 78 - *(Disposizioni in materia di funzione pubblica)*
- Art. 79 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14/2016 concernente interventi a favore di edifici universitari)*
- Art. 80 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 29/2018 in materia di edilizia di culto)*
- Art. 81 - *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29/2018 concernente contributi straordinari alle associazioni di volontariato)*
- Art. 82 - *(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015 concernente il limite di spesa per mostre sostenute dalla Regione)*
- Art. 83 - *(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)*
- Art. 84 - *(Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)*

Capo II

Debiti fuori bilancio

- Art. 85 - *(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)*

Capo III

Norme urgenti per gli enti locali

- Art. 86 - *(Conferma di contributo al Comune di Udine)*
- Art. 87 - *(Conferma di contributo al Comune di Manzano)*
- Art. 88 - *(Devoluzione di contributo al Comune di Varmo)*
- Art. 89 - *(Assegnazioni straordinarie ai Comuni di Moraro e Montenars)*
- Art. 90 - *(Conferma di contributo al Comune di Sacile)*
- Art. 91 - *(Modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 concernente un intervento nel Comune di Drenchia)*
- Art. 92 - *(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2018 in materia di coordinamento della finanza pubblica)*

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

TITOLO VII
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Capo I
Norme finanziarie

Art. 93 - (*Norme finanziarie*)

Capo II
Entrata in vigore

Art. 94 - (*Entrata in vigore*)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

TITOLO I
OGGETTO E FINALITÀCapo I
Disposizioni generaliArt. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dal decreto legge 11 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere maggiormente efficaci le misure di semplificazione vigenti, anche in termini di celerità e chiarezza applicativa.

2. La presente legge disciplina, altresì, istituti per la promozione del territorio regionale e per lo sviluppo sostenibile delle attività produttive ivi insediate, nonché per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e per la valorizzazione delle aree naturali.

TITOLO II
MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIOCapo I
Razionalizzazione e semplificazione in materia urbanisticaArt. 2
(*Razionalizzazione delle varianti di livello comunale*)

1. Dopo l'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

<<Art. 63 sexies
(*Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici*)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
- b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
- c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
- d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
- e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
- f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;
- g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
- h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;
- i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
- j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani strutturali;
- k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
- l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;

b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;

c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;

d) fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004; tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle prescrizioni ministeriali e alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.>>.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2007 dopo le parole <<Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici>> sono inserite le seguenti: <<di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati>>.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: <<Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.>>.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Sino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall'entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.>>.

5. All'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies>>;

b) al punto 2) della lettera b) del comma 7 le parole <<al capo II della legge regionale n. 21/2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies>>;

c) al comma 20 le parole <<del capo II della legge regionale n. 21/2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 63 sexies>>;

d) al comma 22 le parole <<del capo II della legge regionale n. 21/2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 63 sexies>>.

6. All'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.>>;

b) il comma 2 è abrogato.

7. All'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale>>;

b) al comma 3 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies>>;

c) al comma 3 le parole <<dei commi 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61>>;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

d) al comma 3 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante.>>;

e) al comma 4 le parole <<e di progetto>> sono soppresse;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:

a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;

b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;

c) per le aree industriali:

1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per l'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);

2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;

d) per le aree commerciali:

1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura;

2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.>>;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:

a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.>>;

h) il comma 7 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 bis dell'articolo 3 le parole <<, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta,>> sono soppresse;

b) al comma 7 bis dell'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.>>;

c) al comma 5 dell'articolo 4 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole <<nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è sostituita dalla seguente:

<<a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune. Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>>.

6. All'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le modifiche di perimetrazione delle zone D1 esistenti individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente, conseguenti a stralcio o incorporazione di superfici di proprietà dei Consorzi o dei Comuni ricompresi nell'ambito interessato, non sono soggette alla procedura di variante di cui al comma 6, limitatamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico. In tali casi il nuovo perimetro è approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta degli Enti interessati, formulata previa intesa tra gli stessi. L'avviso per estratto del decreto di modifica del perimetro del PTI è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.

b) al comma 10 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

7. All'articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

b) al comma 4 bis le parole <<In sede di prima applicazione>> e <<, per il primo quadriennio,>> sono soppresse.

8. I commi 26, 26 bis e 27 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono abrogati.

9. La legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), è abrogata.

Art. 5

(Classificazione ex linea ferroviaria "Carnia-Tolmezzo")

1. In ragione del degrado del ponte della S.S. 52 tra il Km 0+800 e il km 1+190 in corrispondenza del fiume Fella e in conformità alle finalità di sviluppo dell'attività turistica in area montana, dello sviluppo del cicloturismo a integrazione della ciclovia Alpe Adria, della "Rete delle Ciclovie d'interesse regionale (ReCIR)" che la Regione Friuli Venezia Giulia sta realizzando sul proprio territorio, la classificazione quale "FERROVIE", "Rete di terzo livello" dell'ex linea ferroviaria "Carnia - Tolmezzo" operata dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2011, n. 300 (Approvazione del piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica), è da ritenersi superata e non vincolante per la riconversione del sedime interessato.

Capo II

Semplificazione in materia edilizia

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<fino alla profondità massima di 1,60 metri>>;

b) al punto 2) le parole <<e bussole>> sono sostituite dalle seguenti: <<, bussole e verande>>.

2. All'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole <<quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>;

b) alla lettera o) del comma 1 dopo le parole <<destinate a opere pubbliche o di

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

pubblico interesse>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie>>.

3. All'articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Per le strutture di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2016, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d'uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.>>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all'articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera n) le parole <<di aree>> sono sostituite dalle seguenti: <<e manufatti assimilabili in aree>>;

b) alla lettera x) dopo le parole <<strutture ricettive turistiche>> sono inserite le seguenti: <<e agrituristiche>> e, al punto 1, dopo le parole <<conservino i meccanismi di movimento in funzione>> sono aggiunte le seguenti: <<laddove esistenti>>.

5. All'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<immobiliari preesistenti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore>>;

b) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole <<nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale>> la parola <<o>> è sostituita dalla seguente: <<e>>.

6. All'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole <<tende relative a locali d'affari e>> sono soppresse;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

<<e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggiali aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri, rampe e scale aperte.>>.

7. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 26.>>.

8. All'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 4 le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>;

b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<In ogni caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata, non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse.>>.

9. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 le parole <<di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990>>.

10. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola <<massimo>> è soppressa;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: <<In ogni caso entro il periodo di efficacia l'interessato deve comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori ovvero il periodo massimo di prosecuzione dei medesimi e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Tale comunicazione proroga il termine di efficacia di cui al presente comma.>>.

11. All'articolo 29 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, qualora in sede di convenzione urbanistica il contributo di costruzione sia già stato versato, anche a scomputo ai sensi del comma 2, il relativo importo deve essere detratto dalle eventuali ulteriori quote calcolate ai sensi dei commi 3 e 4.>>;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. I Comuni sono tenuti a destinare una quota, non inferiore al 10 per cento, delle entrate derivanti dall'introito degli oneri di cui al presente articolo e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche anche di tipo senso-percettivo per opere, edifici e impianti esistenti di loro proprietà.>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

12. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 29 bis
(Opere di urbanizzazione)

1. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale il Comune può consentire che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati sia convertita in termini monetari e le relative aree destinate a verde inedificabile, qualora l'opera non risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica.

2. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione possono essere alienate, anche previa modifica della destinazione d'uso, qualora lo standard urbanistico aggiornato presenti un saldo positivo.

3. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione e per le quali non fosse soddisfatto lo standard urbanistico, possono essere oggetto di alienazione qualora non risultino più idonee, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica, ferma restando la loro destinazione.

4. L'alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva iscrizione del bene a patrimonio disponibile.

5. I parcheggi, realizzati da privati e acquisiti dai Comuni in forza di una convenzione, possono altresì trovare forme di utilizzo pubblico mediante locazione a privati.>>.

13. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole <<per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero manutenzione di edifici residenziali, compresi quelli>> sono sostituite dalle seguenti: <<per tutti gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione ovvero>>;

b) alla lettera b ter) la parola <<utili>> è sostituita dalla seguente: <<imponibili>>;

c) alla lettera h) dopo le parole <<nelle zone omogenee A, B0 e B>> sono inserite le seguenti: <<, nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E, in cui lo strumento urbanistico ammette l'uso residenziale>>;

d) alla lettera i) dopo le parole <<previsti dalle leggi di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purchè finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

14. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 ter. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, al fine di favorire il recupero per destinazioni residenziali e alberghiere di beni storico-architettonici in stato di degrado nei loro elementi costitutivi, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, è sempre consentita, qualora contestuale all'intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, la saturazione del volume edilizio derivante dall'indice di fabbricabilità del lotto di pertinenza urbanistica e l'aumento delle unità immobiliari esistenti, anche in deroga a distanze e puntuali norme di attuazione dello strumento urbanistico, previo parere o autorizzazione degli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.>>;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per tali edifici esistenti posti sul fronte strada è comunque ammessa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), con cessione gratuita in favore del Comune dell'area necessaria al miglioramento della sicurezza stradale.>>.

15. All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo le parole <<del patrimonio edilizio esistente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei sottotetti esistenti>>;

b) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: <<In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati.>>;

c) al comma 2 le parole <<della quota di colmo, variazione della pendenza di falda>> sono sostituite dalle seguenti: <<e/o modifica della copertura>>.

16. L'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39 bis

(Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale e direzionale)

1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo inedificato, sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 4, di edifici o unità immobiliari, nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie, ovvero in alternativa, nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo, nei casi in cui fruiscano delle deroghe di cui al comma 1, devono essere realizzati contestualmente a uno o più interventi sull'unità

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

immobiliare o sull'edificio o su parte di esso finalizzati almeno a uno dei seguenti obiettivi:

- a) adozione di misure antisismiche, tra cui interventi di adeguamento o miglioramento sismico strutturale ovvero interventi locali che perseguano lo stesso scopo secondo la disciplina di settore;
- b) riqualificazione energetica;
- c) miglioramento igienico-funzionale;
- d) installazione di dispositivi di protezione permanente di cui alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).

3. Al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio esistente di recente realizzazione, che non necessiti degli interventi indicati nel comma 2 e comunque a norma del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), le deroghe di cui al comma 1 possono essere applicate contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte di esso volti a obiettivi di sostenibilità ambientale quali:

- a) riutilizzo delle acque meteoriche;
- b) sistemazione a verde dell'intera copertura;
- c) schermatura, anche a verde, delle vetrate esposte, a limitazione dell'irraggiamento estivo;
- d) aumento, nella misura minima del 20 per cento rispetto alla disciplina vigente, della quota di illuminazione degli edifici con luce naturale in relazione alla parte di nuova realizzazione;
- e) utilizzo di fonti rinnovabili in misura eccedente ai limiti minimi imposti dalla disciplina vigente, qualora all'intervento consegua un incremento della classificazione energetica.

4. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.>>.

17. Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 39 ter

(Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione)

1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse, anche in deroga alle distanze, alle altezze,

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 40 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su immobili o loro porzioni del compendio immobiliare dell'attività turistico-ricettiva o di somministrazione. I volumi o le superfici realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati a una delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f). In ogni caso le superfici esistenti già destinate all'attività di cui al comma 1 oggetto di intervento non possono essere diminuite.

3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore:

a) 10 per cento nel caso di realizzazione di almeno uno dei servizi per la persona qualificanti ai sensi della disciplina di settore quali, a titolo esemplificativo, centri per il benessere, piscine, saune, locali per il trattamento di bellezza e relax, parchi a verde;

b) 20 per cento nel caso di contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, almeno alla corrispondente classe A1 come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

4. Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del 60 per cento del volume utile o della superficie utile degli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62.

5. Per l'applicazione delle disposizioni incentivanti sono fatte salve le classificazioni e denominazioni delle strutture esistenti, anche attribuite in forza della disciplina di settore previgente di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o in forza di altre disposizioni previgenti.

Art. 39 quater

(Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter)

1. In ogni caso gli interventi di cui agli articoli 39 bis e 39 ter non possono trovare applicazione:

a) in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile, nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007, nel caso la variante preveda l'individuazione o la modifica di zone A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali.

2. Gli interventi sono eseguibili previo rilascio del permesso di costruire secondo le disposizioni della presente legge e soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale. In ogni caso gli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, se non reperibili o inadeguati all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi della presente legge.

3. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali, trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.

4. Nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale con deliberazione abbia indicato le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui operano le deroghe o alcune di esse. Nelle zone omogenee diverse dalle A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, il Consiglio comunale con deliberazione può individuare le zone omogenee in cui non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis.

5. In caso di applicazione delle misure di deroga previste dall'articolo 39 bis gli interventi che comportino ampliamento di volume utile e accessorio eseguiti su singole unità immobiliari, non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 39 quinquies

(Misure di promozione per strutture ricettive)

1. Al fine di promuovere la realizzazione o la riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali, le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non concorrono al calcolo dell'altezza massima, della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento, purché la struttura ricettiva disponga o acquisisca almeno la terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. Nei casi in cui le superfici previste dal comma 1 non possano essere realizzate sull'area a destinazione turistico-ricettiva, le stesse possono essere realizzate o ricavate in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

cui costituiscono pertinenza o dipendenza.

3. Le aree per parcheggi previste dalle normative di settore a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate sia nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera h), sia in altra area ai sensi del comma 2, anche se destinata a verde purché l'area del parcheggio preveda una superficie a verde o comunque permeabile.

4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le attività di agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). In tali casi non trova applicazione il requisito minimo della terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.>>.

18. Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

19. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole <<al capo II della legge regionale n. 21/2015,>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007,>>;

b) dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:

<<3 quater. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quinquies.>>;

c) il comma 6 è abrogato.

20. All'articolo 62 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo del comma 1 le parole <<del capo VII>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei capi V e VII>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<previsti dagli strumenti urbanistici comunali>> sono aggiunte le seguenti: <<o delle misure straordinarie del capo VII per gli interventi ammessi nel corso della loro vigenza>>;

c) all'ultimo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e può essere utilizzata, nell'ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 7

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 44/1985)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), dopo le parole <<adeguatamente aerata>> sono aggiunte le seguenti: <<o adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 1/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole <<interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti>> sono inserite le seguenti: <<all'acquisto, alla nuova costruzione,>>.

Capo III

Razionalizzazione in materia ambientale

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 11/2015)

1. Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:

a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;

b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).

1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11/2015 le parole <<20 metri cubi>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 metri cubi>>.

4. Al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 11/2015 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 37 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<aree di cava autorizzate>> sono inserite le seguenti: <<comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2018)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<con un provvedimento di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale,>> sono soppresse;

b) dopo le parole <<dell'autorizzazione all'attività estrattiva>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016, era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 12

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2000)

1. Al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole <<L'OSMER può svolgere>> sono inserite le seguenti: <<il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché>>.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 34/2017)

1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole <<all'articolo 17>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006>>;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

<<a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;>>;

c) al comma 3 dell'articolo 12 dopo la parola <<sezioni>> è aggiunta la seguente: <<autonome>>;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<, di seguito denominato Piano,>> sono sostituite dalle seguenti: <<o delle sezioni autonome del Piano, di seguito denominati Piano,>>;

2) al comma 2 dopo le parole <<e della sintesi non tecnica,>> sono inserite le seguenti: <<qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006,>>;

e) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).>>;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).>>;

g) al comma 4 dell'articolo 26 dopo le parole <<di cui all'articolo 28, comma 8,>> sono inserite le seguenti: <<nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche,>>;

h) i commi 3 e 3 bis dell'articolo 27 sono abrogati;

i) dopo il comma 6 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017)

1. Al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2017), le parole <<di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<di veicoli a benzina o a gasolio, di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4>>.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 5/2016)

1. Dopo la lettera h) del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è inserita la seguente:

<<h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;>>.

2. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2016 è aggiunta la seguente:

<<b bis) alle attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti.>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<i>Comuni adottano>> sono inserite le seguenti: <<o di approvano>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<in sede di adozione>> sono inserite le seguenti: <<o di approvazione>>;

c) al comma 4 le parole <<dal professionista estensore dei relativi progetti di piano>> sono sostituite dalle seguenti: <<da un tecnico laureato abilitato>>;

d) al comma 5 dopo le parole <<i>Comuni adottano>> sono inserite le seguenti: <<o approvano>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.>>.

Capo IV

Norme urgenti in materia di lavori pubblici

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 14/2002)

1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole <<stazioni appaltanti>> sono inserite le seguenti: <<, escluso il Presidente>>.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 44 della legge regionale 14/2002 le parole <<anche in quiescenza,>> sono soppresse.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 18

(Introduzione del capo IX bis alla legge regionale 14/2002)

1. Nella legge regionale 14/2002 dopo l'articolo 51 bis è introdotto il seguente capo:

<<Capo IX bis

Opere di competenza degli enti locali

Art. 51 ter

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera simile affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.

5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;

- b) consorzi tra enti pubblici;

- c) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;

- d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale.

6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;

f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;

g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;

b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;

c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;

e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale **(26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)**.

12. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.>>.

Capo V

Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente

Art. 19

(Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente)

1. La procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti, ovvero utilizzando le procedure dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, come inserito dall'articolo 2.

2. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale, le cui procedure di formazione risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che prevedono l'applicazione delle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 21/2015 per l'aggiornamento e la revisione degli strumenti urbanistici medesimi, la procedura di formazione può essere definita sulla base delle norme previgenti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che modificano l'articolo 5, comma 1, lettere c) e o), della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione per le strutture di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della presente

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

legge.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

4. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83, è aggiornato entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, previo parere della Commissione consiliare competente.

5. È fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di acque derivate a uso acquedottistico.

6. Sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al comma 5, le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso acquedottistico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche).

7. Le istanze di rinnovo dei riconoscimenti e delle concessioni preferenziali di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 11/2015, sono presentate dall'1 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso allo sportello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

8. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di trattamento dei rifiuti, già autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. sono soggette alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 058/2018.

TITOLO III

MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL'AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE

Capo I

Misure di promozione in materia di turismo

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 21/2016)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserita la seguente:

<<a bis) condhotel;>>.

2. All'articolo 22 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

a) al comma 2 dopo le parole <<alberghi o hotel,>> è inserita la seguente: <<condhotel,>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.>>;

c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

<<12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trasciversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale.>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21/2016 le parole <<nelle sue vicinanze o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale>>.

4. L'articolo 25 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25
(Bed and breakfast)

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

(Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di quattro camere e otto posti letto;

b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto.

3. L'attività gestita nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), garantisce i seguenti servizi di ospitalità turistica quali:

a) pulizia giornaliera dell'alloggio;

b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;

c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli Comuni;

d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;

e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.

6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.>>.

5. All'articolo 29 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<dry marina e marina resort>> sono sostituite dalle seguenti: <<dry marina, marina resort e all year marina resort>>;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Ai fini della classificazione gli all year marina resort devono essere dotati dei requisiti minimi qualitativi riferiti ai marina resort e indicati negli allegati <<F>> e <<G>> alla presente legge, nonché, nei locali comuni, di un impianto di riscaldamento e di erogazione di acqua calda nei lavabi e nelle docce.>>.

7. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 31 bis
(Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)

1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative:

a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri;

b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi;

c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee;

d) botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;

e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.

3. Per le strutture di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua ulteriori:

a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;

b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;

c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

delle strutture ricettive in aree naturali.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo:

a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla presente legge, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);

b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;

c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;

d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso afferente all'attività esistente qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni).>>.

8. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 21/2016 le parole: <<, come modificato dall'articolo 73>> sono soppresse.

9. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

<<4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 21

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2006)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Per implementare l'offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore, previa adozione di apposito proprio regolamento, può autorizzare, anche a titolo oneroso, l'utilizzo delle piste da sci, sia in orario di apertura sia fuori orario di apertura, per attività sportive o similari, quali, a titolo esemplificativo, le attività previste all'articolo 2, comma 2, lettere a bis), i) e i bis).>>.

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

<<Art. 88

(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)

1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.>>;

b) gli articoli 89, 90 e 91 sono abrogati.

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 25/1996)

1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), dopo le parole <<di campeggiatori o di turisti>> è inserita la seguente: <<anche>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola <<Edifici>> sono inserite le seguenti: <<e strutture>>;

b) dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:

<<5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

attività produttive).>>.

3. L'articolo 16 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.>>.

Capo II

Disposizioni per il settore della nautica e dell'aeronautica

Art. 24

(Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue una politica di potenziamento della nautica da diporto attraverso:

a) la semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di manutenzione o escavo nei porti turistici e lungo le banchine attrezzate poste nell'alveo dei fiumi o nella laguna;

b) l'incentivazione degli interventi di manutenzione delle aree portuali e la valorizzazione della Laguna di Marano e Grado, del canale navigabile Litoranea Veneta e degli altri canali navigabili della laguna e del territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di campi boe o la creazione di approdi o attracchi;

c) l'istituzione di capitoli di finanziamento agevolato a favore delle attività di settore, quali porti turistici, marina, dry marina o marina resort, finalizzati a interventi di rinnovo degli impianti e delle attrezzature, nonché per le attività promozionali del comparto;

d) il rafforzamento di Promoturismo FVG per la promozione del settore della nautica da diporto, favorendo la partecipazione del settore alle fiere dedicate, anche attraverso workshop o specifici canali di comunicazione social media, nonché l'organizzazione di eventi, anche con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici della Regione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle procedure.

3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle Università di Udine e Trieste, anche al fine di istituire un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.

Art. 25

(Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:

a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;

b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;

c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;

d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;

e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione procede con il coordinamento delle discipline di settore e degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali prevedendo l'integrazione delle strutture di cui al presente articolo con:

a) la gestione dei prati stabili e dell'ambiente in generale relativamente alle aviosuperfici;

b) il recupero delle infrastrutture militari e demaniali dismesse;

c) lo sviluppo di attività culturali e sportive negli aeroporti come attrazione per il turismo nazionale ed estero.

3. la Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.

Art. 26

(Disposizioni a sostegno dell'aviosuperficie Duca D'Aosta di Gorizia)

1. Al fine di attuare un piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Gorizia. La domanda finalizzata alla concessione del finanziamento è presentata dal Comune, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Capo III

Semplificazione per le attività produttive in genere

Art. 27

(Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:

<<Art. 12 bis

(Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:

a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, fino a un massimo dell'80 per cento della superficie del lotto;

b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;

c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 12 ter

(Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)

1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.

2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.>>.

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001, come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 7/2003)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), è aggiunta la seguente:

<<c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

dalla legge e dal regolamento.>>.

3. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003 dopo le parole <<dodici volte all'anno>> sono aggiunte le seguenti: <<nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente>>.

4. All'articolo 6 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b) dopo la lettera d) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

<<d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;

d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.>>.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)

1. All'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25 dopo le parole <<Il corrispettivo>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non venga liquidato in denaro,>>;

b) al comma 26 le parole <<La permuta di cui al comma 25>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'operazione di cui ai commi 24 e 25>> e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ovvero desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci della società, qualora l'entità della partecipazione azionaria renda antieconomico il ricorso alla perizia>>.

Art. 30

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole <<per il quarto e quinto anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il quarto e quinto periodo d'imposta>>.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<per i primi tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per i primi tre periodi d'imposta>>;

b) le parole <<per il quarto e quinto anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il quarto e quinto periodo d'imposta>>.

Art. 31

(Modifica all'articolo 85 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.>>.

Art. 32

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<sul canale contributivo di cui all'articolo 55 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato),>> sono soppresse e le parole <<500.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<1.400.000 euro>>.

Capo IV

Misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano

Art. 33

(Progetti integrati del comparto lattiero - caseario)

1. Al fine di contrastare le criticità del comparto lattiero - caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale, anche attraverso interventi di promozione o di marketing e interventi volti a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti.

2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.

4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono le seguenti attività:

- a) producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provenienti da unità produttive situate nel territorio regionale;
- b) sono imprese che trasportano latte e prodotti lattiero-caseari.

5. Le imprese di cui al comma 4 sono piccole e medie imprese (PMI) con unità produttiva economica situata nel territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.

7. Per la concessione degli aiuti il soggetto di cui al comma 3 presenta richiesta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della seguente documentazione:

- a) la relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- b) le domande di aiuto delle singole imprese, con la distinzione fra le somme richieste a titolo di contributi in conto capitale e di finanziamento agevolato, corredate dei preventivi di spesa;
- c) il prospetto riassuntivo delle domande di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 da parte di ciascuna impresa;
- e) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, predisposte su modello messo a disposizione attraverso il sito internet della Regione.

8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

9. I contributi in conto capitale sono concessi fino all'intensità massima dell'80 per

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

cento della spesa; i finanziamenti agevolati possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, anche per le stesse spese, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis".

10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

11. I contributi in conto capitale sono erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.

Art. 34

(Cessione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a procedere alla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo a favore della cooperativa affidataria della gestione;

b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

2. L'aiuto di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 40 per cento dei seguenti costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014:

a) acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni, in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento;

b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato quantificato dalla perizia di stima effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.

4. Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014.

5. L'aiuto di cui al comma 1 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014.

6. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto la cooperativa affidataria presenta alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio domanda di acquisto dei beni al netto dell'importo dell'aiuto di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014, dichiarando anche:

a) di essere una PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

b) di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014;

c) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014;

d) di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l'abbattimento dei costi di acquisto dei beni oggetto della cessione.

7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.

8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.

9. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei beni immobili oggetto dell'aiuto di cui al comma 1; in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

per il periodo residuo. La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma non pagata dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.

11. Al comma 18 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014 dopo le parole <<dell'aiuto di cui al comma 16>>, sono inserite le seguenti: <<con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 255/2010>>.

Art. 35

(Criteri per il pagamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016)

1. Il pagamento di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), può avvenire in forma rateizzata secondo le seguenti modalità:

a) gli interessati richiedono la rateizzazione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il periodo di rateizzazione è pari a dieci anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a cinque anni per gli importi inferiori a 100.000 euro;

c) il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale;

d) l'importo della singola rata si calcola applicando all'importo dovuto l'ammortamento a rate costanti secondo il metodo "alla francese", con tasso di interesse pari a quello legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la rateizzazione è disposta con decreto del Direttore del servizio competente, ove viene individuato l'importo della rata e la prima scadenza;

f) in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 36

(Modifica all'articolo 86 della legge regionale 9/2007)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo le parole <<i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi>> sono inserite le seguenti: <<, vigneti, frutteti o orti>>.

Art. 37

(Semplificazione del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)

1. L'ERSA è autorizzata a realizzare un applicativo per la gestione informatica del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite che sia utilizzabile anche da parte di tutti gli altri enti aderenti al Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

2. L'applicativo è realizzato attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, secondo quanto previsto dall'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018, nonché attraverso risorse del bilancio di ERSa nel limite dei costi necessari a rendere l'applicativo utilizzabile da parte del SNCV.

Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole <<da enti pubblici,>> sono inserite le seguenti: <<in delegazione amministrativa intersoggettiva,>> e le parole <<di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle opere di cui all'articolo 4>>;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

<<4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 39

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 45/2017)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25 le parole <<con un contributo straordinario>> sono soppresse e le parole <<un progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<uno o più progetti>>;

b) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

<<28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).>>;

c) il comma 31 è sostituito dal seguente:

<<31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato.>>.

Art. 40

(Rimodulazione di scadenze)

1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<entro il 31 marzo 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.

3. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << l'1 marzo 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.

4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)

1. All'articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20 dopo le parole <<aziende agricole>> sono aggiunte le seguenti: <<limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze>>;

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

<<20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.>>.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 dopo la parola <<recano>> è inserita la seguente: <<anche>>;

b) al comma 35 dopo le parole <<allestimento dei mezzi,>> sono inserite le seguenti: <<all'immatricolazione e all'assicurazione mediante l'iscrizione nel Registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,>>.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004)

1. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 quater dopo le parole <<alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis>> la congiunzione <<e>> è sostituita dalla seguente: <<,>>;

b) alla fine del comma 1 quater sono aggiunte le seguenti parole: <<e alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali)>>;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

c) dopo la lettera e) del comma 1 quinquies è aggiunta la seguente:

<<e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.>>;

d) dopo il comma 1 septies è aggiunto il seguente:

<<1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018.>>.

Capo V

Misure di perequazione per i cittadini della Regione

Art. 44

(Incentivazione all'utilizzo del TPL regionale per gli studenti residenti e modifiche alla legge regionale 23/2007)

1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di perseguire gli obiettivi primari della libertà ed economicità di movimento, di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza della circolazione e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future, nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio dei cittadini residenti in Regione, anche attraverso l'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.

2. Il comma 1 trova applicazione a conclusione dell'agevolazione sperimentale di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, definisce, anche sulla base degli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007, beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 e le modifiche di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

4. All'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole <<di età che non superino il metro di altezza.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;>>;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

modalità e previo reperimento delle relative risorse.>>;

c) dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente:

<<4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.>>.

Art. 45

(Incentivazione alla conoscenza del Patrimonio storico-culturale della Regione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10.>>.

Capo VI

Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive

Art. 46

(Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dall'articolo 20, comma 7, e fino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:

a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;

b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;

c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall'intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;

d) altri elementi di connessione, legno o acciaio.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziare per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015, le domande presentate e ritenute ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.

3. La violazione dell'obbligo di cui dall'articolo 42, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, limitatamente alle pubblicazioni dei cataloghi in forma cartacea, non comporta per l'anno 2019 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 46, comma 4, della medesima legge regionale.

4. I Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio (CAT) sono autorizzati a versare al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse non ancora trasferite e destinate alle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), per il finanziamento delle istanze a valere sul medesimo articolo 100 della legge regionale 29/2005 che saranno presentate e risulteranno ammissibili a finanziamento nell'esercizio 2019.

5. Il personale di cui all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), continua a svolgere tutte le attività inerenti la gestione liquidatoria del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e svolge quelle conseguenti la gestione medesima connesse alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso EZIT e delle relative controversie, presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, secondo le modalità concordate tra il Consorzio medesimo e il Comune di Trieste.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, sesto comma, delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005, approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 705, il CATT FVG è autorizzato a impiegare entro il 31 dicembre 2019 le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2017 per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate per le medesime finalità nell'esercizio 2018 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili, in base alla relativa graduatoria approvata nell'anno medesimo.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

8. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2019 le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, nel limite massimo di 700.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi di cui all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per la parte residua a parziale copertura delle spese sostenute e da sostenersi per le medesime finalità di cui all'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.

9. Nelle more della rivisitazione complessiva dell'albergo diffuso, il numero dei posti letto disponibili complessivamente gestiti da ogni società di gestione non può essere inferiore a sessanta.

TITOLO IV MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Capo I Norme urgenti in materia di attività culturali

Art. 47 (Norme urgenti in materia di finanziamenti al Comune di Gorizia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole <<di investimento>> sono soppresse e le parole <<rispettivamente di 100.000 euro in parte corrente e di 100.000 euro in parte capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 200.000 euro>>;

b) al comma 10 le parole <<di investimento>> sono soppresse.

2. La domanda di contributo presentata precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, è fatta salva a tutti gli effetti e a tal fine è opportunamente integrata a valere sull'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 1, lettera a).

Art. 48 (Finanziamento ai musei privati di interesse regionale)

1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) un contributo di 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

b) un contributo di 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”;

c) un contributo di 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell’anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell’80 per cento del contributo concesso; l’erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell’approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all’ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dall’1 gennaio dell’esercizio in corso e che sono sostenute per:

- a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
- b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
- c) l’organizzazione e l’allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
- d) l’attuazione di iniziative culturali e didattiche;
- e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull’attività del museo;
- f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
- g) l’ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
- h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
- i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

j) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.

Art. 49

(Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

2. All'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.>>;

b) il comma 1 bis è abrogato.

3. Gli articoli 6 e 12 bis della legge regionale 16/2014 sono abrogati.

4. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 109 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 50

(Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica)

1. La vigente convenzione, prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 4.
2. Il regolamento di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione con riferimento alla rendicontazione del finanziamento erogato dalla Regione.
3. Al fine di garantire la continuità dell'attività musicale nel territorio regionale, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, la Regione è autorizzata a sostenere, nel limite massimo di 350.000 euro, l'attività concertistica dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia (di seguito Orchestra).
4. La concessione del finanziamento di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di un programma di intervento dell'Orchestra, da svolgersi fino al mese di luglio 2019 nell'ambito del territorio regionale e la sua erogazione è subordinata alla comunicazione dell'avvenuto adempimento al 31 luglio 2019 delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, assunte nei confronti dei componenti dell'Orchestra.

Art. 51

(Norme urgenti in materia di finanziamento dell'Università popolare di Trieste)

1. Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste, per le finalità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere per l'anno 2019 l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro.
2. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2019 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.
3. Fino al completamento del programma di intervento di cui comma 2 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014.

Art. 52

(Proroga del termine di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26/2007 concernente il Fondo regionale per la minoranza slovena)

1. Per l'anno 2019, il termine del 31 marzo di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è prorogato al 30 giugno 2019.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 53

(Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana)

1. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia e al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana, riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i Comuni del Friuli Venezia Giulia ricompresi nel territorio friulanofono delimitato ai sensi della predetta normativa, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana, assieme alla Agenzie regionâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.

Capo II

Norme urgenti in materia di sport

Art. 54

(Modifica all'articolo 1 bis della legge regionale 8/2003)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è sostituita dalla seguente:

<<c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;>>.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8/2003)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 è abrogato.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2003 dopo le parole <<attrezzature sportive fisse e mobili>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 57

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29/2018)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa.

25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore.>>.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 1, la domanda di finanziamento è presentata entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato organizzatore.

Capo III

Norma transitoria in materia di sport

Art. 58

(Norma transitoria in materia di sport)

1. Nelle more della modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., per le domande di contributo di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003, a valere sull'annualità 2019, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.

TITOLO V

MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25 /2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA

Capo I

Modifiche urgenti alla legge regionale 25/2017 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei

Art. 59

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/2017)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

<<Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi)

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:

- a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;
- b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;
- d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati. I corsi sono tenuti da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata del certificato di superamento della prova orale, la quale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

- a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;
- b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

- a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;
- c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.>>.

Art. 60

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/2017)

1. All'articolo 4 della legge regionale 25/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole <<anche ai non residenti in regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai residenti in Regione e non>>;

- b) alla lettera b) del comma 5 le parole <<non inferiore a 5 euro.>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inferiore a 5 euro, oppure siano associati di un'associazione micologica che soggiornano per almeno tre notti consecutive sul territorio regionale e che ne abbiano dato previa comunicazione, su carta intestata, all'Unione territorialmente competente, anche per il tramite delle strutture ricettive; la presente disposizione, a eccezione del requisito dell'utilizzo di carta intestata, si applica anche ai cittadini non associati a un'associazione micologica, purché muniti di patentino e degli altri requisiti previsti dalla legge.>>;

- c) al comma 6 dopo le parole <<è effettuato>> sono aggiunte le seguenti: <<e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi>>;

- d) al comma 7 la parola <<dieci>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

Art. 61

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/2017 è sostituito dal seguente:

<<1. I proprietari, il coniuge e i parenti di primo grado, i titolari di diritti reali di godimento, il coniuge e i parenti di primo grado, e i conduttori dei fondi, il coniuge e i parenti di primo grado possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 7.>>.

Art. 62

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25/2017 è sostituito dal seguente:

<<5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

- a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: *Amanita caesarea* e *Boletus edulis* e relativo gruppo;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.>>.

Art. 63

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 25/2017 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:

a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;

b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.>>.

Art. 64

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 25/2017)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 25/2017 dopo le parole <<lettera b)>> sono aggiunte le seguenti: <<, o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta>>.

Capo II

Norme urgenti in materia di caccia

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

<<Art. 16 bis

(Registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'individuazione dei registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.

2. I registri obbligatori sono:

a) il registro dei soci;

b) il registro degli abbattimenti della selvaggina ungulata;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

c) il registro dei contrassegni.

3. La Giunta regionale, in sede di adozione della modulistica dei registri di cui al comma 2, può individuare modalità uniformi di tenuta dei registri.

4. L'Assemblea dei soci della Riserva di caccia di cui all'articolo 14, comma 5, può prevedere, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti durante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria validamente costituita, il registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita, il registro o le schede di braccata, il registro o elenco delle squadre precostituite di cacciatori e dei cani abilitati alla cacciata o seguita di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).>>.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 la parola <<contributi>> è sostituita dalla seguente: <<incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008 le parole <<sono indicate>> sono sostituite dalle seguenti: <<il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992,>>.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.

1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.>>.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<5 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 ammessi a esercitare l'attività venatoria in una Riserva di caccia è vietato l'esercizio delle funzioni di vigilanza nella Riserva di caccia di ammissione, nonché durante il loro esercizio venatorio.>>.

6. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 le parole <<dei contributi>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli incentivi>>.

Art. 66

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2018)

1. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

(Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), la parola: <<contributo>> è sostituita dalla seguente: <<incentivo>>.

TITOLO VI

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO E ALTRE NORME URGENTI

Capo I

Misure di semplificazione

Art. 67

(Disposizioni concernenti l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle sopresse Province e modifiche all'articolo 9 quater della legge regionale 20/2016)

1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all'effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle sopresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite, la Regione è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, fatte salve le azioni di recupero nei confronti dei soggetti destinatari dei beni medesimi.

2. All'articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<degli archivi,>> sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole <<degli archivi,>> sono soppresse.

Art. 68

(Norme in materia di sicurezza urbana)

1. Qualora sussista un interesse diretto dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza urbana finalizzati allo sviluppo di sinergie operative tra la Regione, gli organi periferici dello Stato e la polizia locale, già oggetto di finanziamento regionale nell'ambito dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sicurezza può essere disposto l'utilizzo per le medesime finalità dei fondi assegnati e non interamente impiegati, fissando i termini per la conclusione delle attività e per la rendicontazione.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 69

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.

Art. 70

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2013 concernente le stazioni ferroviarie regionali di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana)

1. Al comma 11 quater dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<dall'entrata in vigore della>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di pubblicazione del relativo avviso da parte della Direzione centrale competente, sulla base delle risorse rese disponibili dalla>>.

Art. 71

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/2018 concernente le emittenti radiofoniche e televisive regionali)

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<per le emittenti televisive digitale terrestre>> sono aggiunte le seguenti: <<con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciale>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<per le emittenti radiofoniche via etere>> sono aggiunte le seguenti: <<a carattere commerciale>>;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 72

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernente il patrimonio immobiliare dell'Ezit)

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 le parole <<tra il Commissario Liquidatore dell'Ezit>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana>>;

b) al comma 14 le parole <<dell'EZIT.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.>>;

c) il comma 15 è abrogato.

Art. 73

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 14/2018 in materia di salute e politiche sociali)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole <<di progettazione finalizzate alla realizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la realizzazione>>.

Art. 74

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2018 in materia di diritto allo studio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.>>.

Art. 75

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparato si riferisce

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

all'ammontare dei rimborsi spese previsti per i dipendenti regionali per le missioni effettuate sul territorio nazionale.

Art. 76

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è inserito il seguente:

<<5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agenzie regional pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).>>.

Art. 77

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 in materia di finanza locale)

1. Al comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 28/2018 le parole <<nelle intese di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sottoscritte negli anni 2017 e 2018,>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),>>.

Art. 78

(Disposizioni in materia di funzione pubblica)

1. L'articolo 30 septies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

<<Art. 30 septies
(Incarico)

1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.

2. Prima del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

<<01. Per l'annualità 2019 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.>>.

3. In relazione alle particolari esigenze operative e funzionali delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale correlate ai processi di riforma delle autonomie locali della Regione, per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni medesime banditi nel corso del solo anno 2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

Art. 79

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14/2016 concernente interventi a favore di edifici universitari)

1. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

Art. 80

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 29/2018 in materia di edilizia di culto)

1. Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<della struttura>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche con riguardo a spese già sostenute>>.

Art. 81

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29/2018 concernente contributi in straordinari alle associazioni di volontariato)

1. All'articolo 9 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 sono aggiunte, in fine, le parole <<ivi compreso l'acquisto di automezzi>>;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

<<30. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 29.>>.

Art. 82

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015 concernente il limite di spesa sostenuta per mostre)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), la parola <<mostre,>> è soppressa.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 83

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)

1. Il quinto e il sesto comma dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono abrogati.

Art. 84

(Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8, commi 39 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'acquisto di autoveicolo o automezzo da destinare alle finalità istituzionali del beneficiario. La domanda per la conferma del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Debiti fuori bilancio

Art. 85

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di debito fuori bilancio	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2019	Missione	Programma	Titolo
a)	D.C. Autonomie locali, sicurezza, politiche per l'immigrazione	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	Acquedotto del Carso S.p.A.	Forniture idriche agli immobili regionali (ft. n. 2/PA dd. 25/02/2019)	2.105,37	1	3	1
b)	D.C. Finanze e patrimonio	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	SECURITA S S.A. - Bruxelles	Servizio di vigilanza degli immobili regionali - sede di Bruxelles	9.392,88	1	3	1
c)	D.C. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	Pordenone Fiere S.p.A.	Partecipazione alla fiera Ortogiardino 2019	12.972,26	16	1	1
d)	D.C. Infrastrutture e territorio	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	Agenzia regionale per l'ambiente A.R.P.A. FVG	Servizio di analisi ambientali	19.271,51	10	3	1

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

e)	D.C. Infrastrutture e territorio	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	Iniziative e Sviluppo soc. cooperativa	Servizio di contact center (rif. ft. n. 15/1 dd. 15/02/2019)	314,28	10	4	1
f)	D.C. Infrastrutture e territorio	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)	GOZZI Ferruccio	Sentenza n. 666/2018 Giudice di pace di Trieste	4.083,69	10	5	1
g)	D.C. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	Società Centro di Assistenza Agricola UNICAA S.r.l.	Svolgimento funzioni relative a variazione potenziale viticolo	2.464,67	16	1	1
h)	D.C. Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)	DILICH Aurora	Sentenza n. 484/2018 Tribunale di Trieste e atto di precetto dd. 14/03/2019	39.965,49	16	2	1
i)	D.C. Funzione pubblica e semplificazione	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	Lavorint S.p.A.	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo 01/11/2018-31/03/2019 (Rif. ft. 504/E dd. 31/01/2019; ft. 806/E dd. 31/01/2019; ft. 1215/E dd. 28/02/2019, ft. 1607/E dd. 28/02/2019)	20.500,00	1	10	1
j)	D.C. Autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazione	D.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)	Telepass	Pedaggi autostradali mese di dicembre 2018	4.761,02	1	3	1

IMPORTO TOTALE 2019 riconoscimento debiti fuori bilancio proposti 115.831,1
7

2. Per le finalità previste al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 2.105,37 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1085)

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1471)

4. Per le finalità previste al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 9.392,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7984)

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1407)

6. Per le finalità previste al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 12.972,26 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7351)

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6972)

8. Per le finalità previste al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 19.271,51 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/5405)

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3911)

10. Per le finalità previste al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 314,28 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/8197)

11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3014)

12. Per le finalità previste al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di 4.083,69 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7352, S/8422)

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)

14. Per le finalità previste al comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 2.464,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7899)

15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante rimodulazione di pari

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6332)

16. Per le finalità previste al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di 39.965,49 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/9141, S/9142)

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)

18. Per le finalità previste al comma 1, lettera i), è autorizzata la spesa di 20.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/545)

19. Agli oneri derivanti dal comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/544)

20. Per le finalità previste al comma 1, lettera j), è autorizzata la spesa di 4.761,02 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7376).

21. Agli oneri derivanti dal comma 20 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1255)

Capo II

Norme urgenti per gli enti locali

Art. 86

(Conferma di contributo al Comune di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Udine, il contributo già concesso alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine ai sensi dell'articolo 2, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con decreto n. 2995/PROTUR del 27 luglio 2018 del Direttore del competente servizio della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, per supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel Comune di Udine.

2. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 1 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.

Art. 87

(Conferma di contributo al Comune di Manzano)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Manzano il contributo di 487.500 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e destinato, con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 129, all'intervento denominato "Realizzazione del centro di catalogazione e di ricerca sul distretto della sedia sito in via Sottomonte", ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori da ultimo prorogati, di aggiudicazione e di inizio lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2018, n. 1971.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Manzano presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

Art. 88

(Devoluzione di contributo al Comune di Varmo)

1. Al fine di soddisfare le nuove esigenze rappresentate dal Comune di Varmo è autorizzata la devoluzione del contributo concesso per la "Ristrutturazione ed ampliamento ex-scuola elementare Pacifico Valussi di Romans di Varmo" con decreto n. 5960 del 29 novembre 2016, per il diverso intervento riguardante l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento Villa Giacomini ed ex scuole elementari ad uso socio-culturale 2° lotto" con la medesima finalità di centro di aggregazione giovanile.

2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 89

(Assegnazioni straordinarie ai Comuni di Moraro e Montenars)

1. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Moraro, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 40.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

2. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Montenars, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 30.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

Art. 90

(Conferma di contributo al Comune di Sacile)

1. Per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della nuova scuola di S. Odorico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile:

a) il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali, Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 3058/CULT del 28 settembre 2007 per la realizzazione dell'intervento di restauro e adeguamento normativo di Palazzo Ettoreo 1° lotto;

b) il contributo ventennale costante di 48.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. 6256/PMT del 15 novembre 2013, per lavori di valorizzazione della frazione di S. Odorico, 2° lotto.

2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia scolastica.

3. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera a), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 350.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b), è disposta la riallocazione del

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

relativo impegno per complessivi 950.000 euro, suddivisi in ragione di 48.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031, e di 336.000 euro per l'anno 2019, quale somma reimputata con decreto del Ragioniere generale n. 407/FIN del 21 febbraio 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) -Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Le riallocazioni disposte dai commi 4 e 5 per le annualità successive al 2021 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi.

Art. 91

(Modifica alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 concernente un intervento nel Comune di Drenchia)

1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N. INTERVENTO	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Direzione centrale competente
119	Riqualificazione del Rifugio Solarie - Comune di Drenchia	7	1	2	Direzione generale

Art. 92

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2018 in materia di coordinamento della finanza pubblica)

1. I commi 98 e 99 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

TITOLO VII
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORECapo I
Norme finanziarieArt. 93
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017, come modificato dall'articolo 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Per le finalità previste all'articolo 16 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 23, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste all'articolo 26 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 32, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, relative alla concessione dei contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo di cui all'articolo 34, previste in 575.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 1, lettera b), è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 216.666,66 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

11. Per quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi 9 e 10, si provvede all'accantonamento di 358.333,34 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

12. Le entrate derivanti dall'articolo 35 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

13. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 4 quater, della legge regionale 23/2007, come aggiunto dall'articolo 44, comma 4, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

14. Per le finalità previste all'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 45, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

16. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

17. Per le finalità previste all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

19. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 (Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

21. Per le finalità previste all'articolo 48, comma 1, è autorizzata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2019 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

23. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

25. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per gli anni 2019-2021, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

26. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 3, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

27. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di 870.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 25, 26, e 27 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 3.220.000 euro, suddivisi in ragione di 1.620.000 euro per l'anno 2019, 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

29. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

30. Per le finalità previste all'articolo 67, comma 1, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

31. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67, comma 1, previste in 800.000 euro per l'anno 2019, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

32. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 81, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

34. Per le finalità previste dall'articolo 89, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

36. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede per 30.000 euro per l'anno 2019 e per 100.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

38. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92 sono previste minori entrate, per 5 milioni di euro, con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, e minori spese per 5 milioni di euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

39. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Capo II
Entrata in vigore

Art. 94
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) [elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo];
- 2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
- 5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni];
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia popolare;
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Decadenza dei vincoli)

1. Le previsioni del POC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC medesimo.
2. La decadenza di cui al comma 1 non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in quanto imposti da disposizioni di legge.
3. (ABROGATO)
4. Il Comune, in sede di reiterazione dei vincoli di cui al comma 1, può avvalersi di tecniche di perequazione e compensazione urbanistica per l'equo ristoro a favore dei proprietari degli immobili interessati.
5. Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 1 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo preordinato all'esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici **di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati** e quelle conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto,

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Piani attuativi comunali)

1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità previste nel regolamento comunale. I PAC sono adottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri comunali.

2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. **Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.**

3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
- c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
- d) i piani di recupero;
- e) i programmi integrati di intervento;
- f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità delle opere.

5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all'atto deliberativo valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. I rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.

7. Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57 ter

(Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.

1 bis. Sino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall'entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61

(Potestà regolamentare)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:

- a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;
- b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;
- c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
- d) responsabilità;
- e) sviluppo sostenibile;
- f) interesse regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
- b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
- c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;
- d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
- e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;
- f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.

3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.

4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:

- a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;
- b) gli oneri di urbanizzazione;
- c) gli standard urbanistici;
- d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
- e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;
- f) le residenze agricole;
- g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.

6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 bis

(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e **all'articolo 63 sexies**, è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.

2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;

b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3. Lo strumento urbanistico generale contiene:

a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;

b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;

c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;

d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;

e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;

f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;

g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);

i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.

4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;

b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a) sono strumenti grafici:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) le planimetrie di progetto;

b) sono strumenti normativi e descrittivi:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

2) la relazione con l'illustrazione del progetto e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui **all'articolo 63 sexies**;

3) le norme tecniche di attuazione.

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.

14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.

16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.

18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, entro i successivi trenta giorni con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni **di cui all'articolo 63 sexies**; in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.

21. (ABROGATO)

22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi **dell'articolo 63 sexies**.

- Il testo dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 quater

(Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.

[2. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purché si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.]

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 63 quinquies

(Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.

2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore, **secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.**

3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui **all'articolo 63 sexies**, oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi **eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61. Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante.**

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti **[e di progetto].**

5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:

a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;

b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;

c) per le aree industriali:

1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per l'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;

d) per le aree commerciali:

1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura;

2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.

6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:

a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;

b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.

[7. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente commerciali di tipo H sono:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:

1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività commerciali o di ampliamento di quelle esistenti, che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;

2) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;

b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative sopraindicate si dovrà descrivere e attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

c) per la documentazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree destinate alle funzioni ammissibili, si dovrà descrivere e attestare che l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

d) per la dimostrazione della congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere di congruità commerciale; tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 7/2000; ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'articolo 63 bis, comma 12;

e) per la dimostrazione della compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura, oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'articolo 15, commi 7, 8, 9, 10, e di quelli di cui all'allegato B delle legge regionale 29/2005, si dovrà attestare che la previsione degli esercizi di vendita di grande struttura non comporti la trasformazione di zone di tipo F o di zone di tipo E definite dal PURG o dai vigenti strumenti urbanistici come zone di pregio paesaggistico, ambientale o agronomico.]

8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.

9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.

Note all'articolo 4

- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica)

1. Il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'Autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comparti edificatori.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

4. Il Sindaco, ad approvazione avvenuta dei predetti comparti edificatori, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione al piano, da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.

5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.

6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal piano ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.

7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.

7 bis. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano [**con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta,**] possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7. **La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.**

Art. 4

(Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata)

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PRPC o altri strumenti urbanistici attuativi secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.

2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:

a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;

b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria richieste dal Comune, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria richieste dal Comune nei limiti di cui alla lettera c);

c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;

e) l'assunzione ad opera del proponente il piano dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.

2 bis. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:

a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;

b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;

c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;

d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.

2 ter. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 2 bis, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate, ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione l'avviso di approvazione del Piano viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune precedente.

2 quater. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 2 ter, deve indire una conferenza di servizi.

2 quinquies. Il termine per l'adozione del PAC previsto dal comma 2 bis può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 5, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.

3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.

4. Successivamente il Sindaco, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante di livello comunale di cui **all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007** al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.

6. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

7. Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;
- d) (ABROGATA)

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

- a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui **all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007**;
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 bis

(Disposizioni in materia di microzonazione sismica)

1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).

2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:

- a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;
- b) realizzazione di infrastrutture;
- c) interventi di protezione civile.

3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.

5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti di livello comunale di cui **all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007**.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Territori comunali interessati)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1. Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate **nell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007**, provvede a individuare nel proprio territorio comunale le seguenti aree:

a ante) "area prioritaria": relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;

a) "area primaria": relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;

b) "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.

2. L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenenza del terreno oggetto di intervento a ciascuna delle aree previste al comma precedente.

3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi realizzati nell'ambito delle "aree prioritarie" individuate dai Comuni ai sensi del comma 1, lettera a ante);

b) interventi realizzati all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;

c) altri terreni diversi da quelli definiti nelle lettere a) e b).

- Il testo dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 166

(Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:

a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture,

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune. Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.

b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.

- Il testo degli articoli 65 e 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65

(Piani territoriali infraregionali)

1. Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).

3. I PTI sono adottati e approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). I PTI si armonizzano con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla legge regionale 26/2014 secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3 bis. Le modifiche di perimetrazione delle zone D1 esistenti individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente, conseguenti a stralcio o incorporazione di superfici di proprietà dei Consorzi o dei Comuni ricompresi nell'ambito interessato, non sono soggette alla procedura di variante di cui al comma 6, limitatamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico. In tali casi il nuovo perimetro è approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta degli Enti interessati, formulata previa intesa tra gli stessi. L'avviso per estratto del decreto di modifica del perimetro del PTI è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.

5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

10. Per le finalità di cui al presente articolo i consorzi sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante di livello comunale di **all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007**.

11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

- omissis -

Art. 70

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del consorzio a cui spettano, tra l'altro, i compiti di:

- a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;
- c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

d) verifica dei risultati della gestione;

e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

3 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

[4. Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro qualora il consorzio risulti dalla fusione di più di due Consorzi per lo sviluppo industriale.]

4 bis. **[In sede di prima applicazione]** Il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque **[, per il primo quadriennio,]** qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. Entro i successivi dieci giorni l'Assemblea delibera sulla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti e dallo statuto.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

10. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

11. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

12. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non investiti di particolari funzioni è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.

- Il testo dei commi 26, 26 bis e 27 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse idriche)

- omissis -

[26. Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto).]

[26 bis. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l'estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività.]

[27. La norma di cui al comma 26 non si applica nei comuni ricadenti nel territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.]

- omissis -

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 3

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:

- a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
- b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;
- c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
- d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;
- e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;
- f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29;
- g) superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;
- h) superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
- i) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
- j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

k) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;

l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;

m) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

b) adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;

c) area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.

2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.

2 ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti **fino alla profondità massima di 1,60 metri**;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- 2) logge e porticati liberi, androni, **bussole e verande**;
- 3) rampe e scale aperte;
- 4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
- 5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;
- 6) tettoie, pensiline e pergolati.

2 quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
- b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, **di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)**;
- d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;
- e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:
 - 1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- 2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
- 3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;
- 4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;
- f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;
- g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
- h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b);
- j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
- l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;
- n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, **nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.**

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Modifica di destinazione d'uso degli immobili)

1. Si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall'articolo 5, per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.
2. Si ha parimenti modifica di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati attraverso più interventi successivi o nei casi di modifica senza opere edilizie.
3. Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero e riduzione di cui agli articoli 30, 31 e 32, gli interventi con o senza opere edilizie che comportino la modifica di destinazione d'uso degli immobili, comunque destinati e localizzati, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale, compresa la modifica della destinazione d'uso conseguente al cambiamento di condizioni soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in zona agricola, nel caso di passaggio del diritto reale di godimento che non si verifichi a seguito di successione.
4. Il conguaglio previsto dal comma 3 è richiesto solo nel caso in cui la nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente.
5. Le modalità di pagamento del conguaglio previsto dal presente articolo sono stabilite nel regolamento edilizio comunale o nella deliberazione comunale di cui all'articolo 29. In tali casi il Comune può richiedere l'asseverazione da parte di un professionista abilitato per quanto riguarda la sicurezza sismica e l'idoneità statica e igienico-sanitaria. La mancata presentazione dell'asseverazione entro il termine assegnato dal Comune comporta l'avvio del procedimento per la verifica dell'agibilità per la nuova destinazione.
6. Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati. Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai cinque anni. **Per le strutture di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2016, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d'uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.**
- 6 bis. **È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all'articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.**

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Attività edilizia libera)

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

- a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;
- b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;
- c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
- d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;
- e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;
- f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;
- g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
- h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;
- i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;
- j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
- k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
- m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- n) realizzazione di tettoie e **manufatti assimilabili in aree** pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;
- o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;
- p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- q) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;
- r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
- s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
- u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;
- v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B0 o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;
- w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;
- x) strutture ricettive turistiche e **agrituristiche** all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

- 1) conservino i meccanismi di movimento in funzione **laddove esistenti**;
- 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
- 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
- y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;
- z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino.

2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:

- a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;
- b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;
- c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;
- d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;
- e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;
- f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.

4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.

5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

7. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 bis

(Attività edilizia libera asseverata)

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti, **nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;**
- b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
- c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- d) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'articolo 16;
- e) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche nel caso in cui comportino limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37;
- f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora alterino la sagoma dell'edificio;
- g) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;
- h) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;
- i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi.

2. Sono altresì realizzabili mediante attività edilizia libera asseverata le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori asseverate qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate agli articoli 16 e 16 bis. In tali casi le varianti non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, dell'intervento principale; l'eventuale mancata presentazione rimane soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis, fermo restando che le stesse comunicazioni possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

3. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al presente articolo è comunicato al Comune allegando:

- a) una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- b) elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato;
- c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7.
4. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.
5. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Restano fermi altresì, ove dovuti, gli adempimenti prescritti dalla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e gli ulteriori adempimenti eventualmente derivanti dall'applicazione delle diverse discipline richiamate al comma 1, ivi comprese quelle di natura igienico-sanitaria.
6. Se la comunicazione di cui al comma 1 comprende segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio.
7. Il soggetto che presenta la comunicazione di cui al comma 1 può eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese nelle seguenti ipotesi alternative:
- a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;
- b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.
8. L'attività edilizia libera asseverata è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova comunicazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori unitamente a una dichiarazione del progettista o di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la comunicazione di cui al comma 1, nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale e delle certificazioni degli impianti tecnologici nei casi previsti.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:

a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1;

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di **[tende relative a locali d'affari e]** altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggiali aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri, rampe e scale aperte.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis, comma 2, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Norme comuni al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono presentate dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

1 bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.

2. Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie ai sensi del comma 1, oltre il proprietario:

a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

b) l'affittuario di fondo rustico;

c) il concessionario di beni demaniali;

d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

e) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

3. I soggetti individuati nei commi 1 e 2 possono eseguire anche gli interventi realizzabili in attività edilizia libera previsti dagli articoli 16 e 16 bis, nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività previsti dall'art. 17.

4. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto di intervento, né comportano limitazione dei diritti dei terzi.

5. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte. **I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 26.**

6. Il titolare del permesso di costruire è obbligato a comunicare al Comune l'effettivo inizio dei lavori ai fini delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull'attività edilizia, in particolare

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 e dalle altre leggi di settore.

7. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività comprendono anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.

8. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e dei regolamenti edilizi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

1. Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che decorre dalla data di ritiro del titolo.

2. Il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di ritiro del titolo. Il termine è prorogato previa presentazione di istanza motivata anteriormente alla scadenza del termine medesimo. L'atto di proroga indica il nuovo termine di fine lavori.

3. Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune dell'istanza di proroga, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l'obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.

4. Il permesso di costruire decade di diritto ai sensi del comma 3 anche in caso di:

a) omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio;

b) entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di **cinque anni** dall'efficacia delle previsioni contrastanti.

5. Nei casi di cui al comma 3 la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività o che costituiscano attività edilizia libera, anche asseverata. In caso di rilascio di nuovo permesso di costruire si procede altresì, ove dovuto, al ricalcolo del contributo di costruzione ed è comunque possibile presentare la segnalazione certificata di agibilità per la parte di edificio ultimata, ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 27. **In ogni caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata, non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse.**

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 21, va presentata al competente ufficio comunale corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali e degli altri documenti previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 2. La domanda è accompagnata da dichiarazioni dei progettisti abilitati che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, nel caso operi la misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 3, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, nonché alle norme relative all'efficienza energetica. Nei casi in cui la verifica della conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali, la dichiarazione del progettista abilitato può escludere tali aspetti.
2. Il competente ufficio comunale comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché gli altri pareri richiesti dalle leggi di settore e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata di una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il termine è ridotto a trenta giorni nel caso in cui i prescritti pareri siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. In ogni caso, l'istruttoria esula dalla verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni asseveranti di cui al comma 1, fermo restando l'onere in capo al Comune di attivare procedure di controlli a campione sulle stesse, le cui modalità vengono stabilite con regolamento comunale.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Se per il rilascio del permesso di costruire è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990. Se per il rilascio del permesso sono necessarie segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.

7. Il provvedimento finale, che il Comune provvede a notificare all'interessato, è adottato dal Sindaco o dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della legge 241/1990 è, a ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della citata legge 241/1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e comunicazione al richiedente. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio o il Sindaco non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni **in materia di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990.**

9. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 2, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Ferme restando le disposizioni sovraordinate richiamate dall'articolo 1, comma 2, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 presenta al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi previsti dall'articolo 17 accompagnata:

a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;

b) dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29;

c) dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ai sensi del comma 10;

d) dalle eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 241/1990.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.

2 bis. Se la segnalazione certificata di inizio attività comprende altre segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 6, viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

2 ter. Nel caso in cui l'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, presenta la relativa istanza al Comune, corredata della necessaria documentazione. A seguito del ricevimento dell'istanza il Comune, entro il termine stabilito dall'articolo 14 della legge 241/1990, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990; in tal caso l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine **[massimo]** di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. **In ogni caso entro il periodo di efficacia l'interessato deve comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori ovvero il periodo massimo di prosecuzione dei medesimi e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Tale comunicazione proroga il termine di efficacia di cui al presente comma.**

4. Nel caso dei vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate di cui all'articolo 1, comma 2, trovano applicazione le leggi di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.

5. La sussistenza del titolo per eseguire gli interventi è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, le attestazioni, asseverazioni, autocertificazioni o certificazioni del professionista abilitato richieste dalla legge.

6. Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:

- a) accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'articolo 17;
- b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
- c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29.

7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

7 bis. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 6 i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di cui al comma 7 sono adottati in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della legge 241/1990.

8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria di cui al comma 6.

9. Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori o presenta, ove previsto, il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività, nonché se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

10. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi individuati nell'articolo 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiarati di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Contributo di costruzione)

1. Il rilascio del permesso di costruire, la presentazione di una SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché l'attività edilizia libera asseverata comportano la corresponsione del contributo di costruzione qualora all'intervento consegua un incremento della superficie imponibile. Tale contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili, soggette a conguaglio ai sensi dell'articolo 15, il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli da 30 a 32.

2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.

3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA o della

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

comunicazione di cui all'articolo 16 bis, comma 1, e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero alla presentazione della SCIA o della comunicazione di cui all'articolo 16 bis, comma 1, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

4 bis. Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, qualora in sede di convenzione urbanistica il contributo di costruzione sia già stato versato, anche a scomputo ai sensi del comma 2, il relativo importo deve essere detratto dalle eventuali ulteriori quote calcolate ai sensi dei commi 3 e 4.

5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle parametriche approvate ai sensi dell'articolo 2, definite per classi di Comuni in relazione:

- a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni;
- b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;
- d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione delle norme regionali.

6. La deliberazione del Consiglio comunale prevista dal comma 5 determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli interventi previsti dal comma 2.

7. Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all'emanazione delle tabelle parametriche regionali o all'aggiornamento delle medesime, rimane in vigore il contributo per il rilascio del permesso di costruire calcolato in base alle norme vigenti, aggiornato secondo indici ISTAT.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per gli interventi previsti:

- a) dall'articolo 15, commi 3 e 4;
- b) dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c) e d);
- c) dall'articolo 18;
- d) dall'articolo 35, comma 3, e dagli articoli 39 e 39 bis;
- e) dal capo VII.

8 bis. I Comuni sono tenuti a destinare una quota, non inferiore al 10 per cento, delle entrate derivanti dall'introito degli oneri di cui al presente articolo e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche anche di tipo sensoriale per opere, edifici e impianti esistenti di loro proprietà.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 30

(Esonero e riduzione dal contributo di costruzione)

1. Il contributo previsto dall'articolo 29 non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;

b) **per tutti gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione ovvero** che determinano un aumento della superficie imponibile inferiore o uguale al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;

b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 38, comma 4 bis

b ter) per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici **imponibili** e cambio di destinazione d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);

c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;

d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso;

f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile;

g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti;

h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B, **nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E, in cui lo strumento urbanistico ammette l'uso residenziale;**

i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore **o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purché finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici.**

i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.

4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.

4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.

4 ter. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione proporzionale, fino a un massimo del 50 per cento del contributo previsto dall'articolo 29, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di zone improprie nelle quali sia accertata l'insussistenza delle opere di urbanizzazione richieste dalla disciplina di settore e per le quali il Comune disponga di non procedere alla programmazione o realizzazione.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi)

1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

2. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia definiti dall'articolo 4, comma 2, nel rispetto della legge.

2 bis. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello ubicato in zona territoriale omogenea impropria, può comunque essere interessato da interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo diretti all'aumento delle unità immobiliari esistenti.

2 ter. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, al fine di favorire il recupero per destinazioni residenziali e alberghiere di beni storico-architettonici in stato di degrado nei loro elementi costitutivi, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, è sempre consentita, qualora contestuale all'intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, la saturazione del volume edilizio derivante dall'indice di fabbricabilità del lotto di pertinenza urbanistica e l'aumento delle

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

unità immobiliari esistenti, anche in deroga a distanze e puntuali norme di attuazione dello strumento urbanistico, previo parere o autorizzazione degli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

3. Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo. **Per tali edifici esistenti posti sul fronte strada è comunque ammessa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), con cessione gratuita in favore del Comune dell'area necessaria al miglioramento della sicurezza stradale.**

4. Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

5. Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Interventi di recupero dei sottotetti esistenti)

1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. **In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati.**

2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento **e/o modifica della copertura** e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

dalla legge regionale 44/1985, e successive modifiche. Tali interventi possono comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 60

(Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa)

1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:

- a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento;
- b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
- c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.

2. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni:

- a) l'area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della superficie complessiva;
- b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato;
- c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte dall'intervento richiesto.

2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).

3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 122/1989.

4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell'ambito previsto nello strumento urbanistico generale

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

comunale costituisce variante di livello comunale di cui **all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007** a condizione che la destinazione d'uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici.

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61

(Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore)

1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, trovano applicazione all'atto dell'approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 29, successiva all'entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle deliberazioni di cui all'articolo 29, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e), fatte salve le varianti generali adottate all'entrata in vigore della legge medesima.

2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui **all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007**, e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.

3. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 di presentare:

a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;

b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;

c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell'articolo 50, purché gli interventi risultino

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza; le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.

3 ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà, nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito.

3 quater. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale (n. 26) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quinquies.

4. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente sugli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previgente disciplina urbanistica, ancorché avviati, e che comprendono beni e località vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano.

5. (ABROGATO)

[6. Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015 finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati all'esterno delle zone agricole, anche in deroga all'articolo 6, commi 26 e 26 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari e a condizione che garantiscano la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto previsto dalle leggi di settore.]

7. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), e l'obbligo di adeguamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

15/2007, non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comunale dell'illuminazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007.

7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio.

7 ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.

7 quater. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell'espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L'attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 62

(Applicazione delle disposizioni di deroga)

1. Non sono cumulabili le disposizioni di deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali contenute nell'articolo 16 bis, comma 1, lettera c), nell'articolo 35, comma 3, e negli articoli **dei capi V e VII** della presente legge.

2. L'applicazione delle disposizioni di deroga individuate nel comma 1 tiene conto dell'eventuale applicazione di disposizioni di deroga agli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali **o delle misure straordinarie del capo VII per gli interventi ammessi nel corso della loro vigenza**. In tali casi il bonus già usufruito deve essere computato al fine dei limiti massimi ammessi dalle disposizioni della presente legge **e può essere utilizzata, nell'ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare**.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(*Isolamento dei vani*)

Il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 centimetri superiore alla quota del terreno, il quale deve essere sistemato e impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 centimetri; fuori dei casi di cui al comma successivo, sotto il solaio deve essere realizzata un'intercapedine d'aria di altezza non inferiore a centimetri 20 adeguatamente aerata o **adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.**

Sotto il livello di cui al comma precedente possono essere ricavati i vani accessori di cui al secondo comma del precedente articolo 2 nonché locali adibiti ad altri usi, diversi da abitazione, purché adeguatamente isolati ed aerati in conformità alle prescrizioni stabilite dai regolamenti edilizi comunali; possono altresì essere realizzati autorimesse, cantine e depositi.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18
(*Edilizia agevolata*)

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti **all'acquisto, alla nuova costruzione**, al recupero o all'acquisto con contestuale recupero.
2. Agli interventi di recupero di cui al comma 1 sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico.
3. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Piano regionale di tutela delle acque)

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.

13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui **all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007**.

14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.

15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici.

- Il testo dell'articolo 19 bis della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 bis

(Principio dell'invarianza idraulica)

1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:

a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della legge regionale 16/2009;

b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;

c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009;

e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.

1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

a) **gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;**

b) **le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).**

1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Prelievo di materiale litoide per uso personale)

1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di **30 metri cubi** per ciascun nucleo familiare.
2. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 all'ente competente per classe di corso d'acqua.
3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a dieci decimetri cubi, non è soggetto ad autorizzazione.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61

(Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999, presentate entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006.

2. Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono al **31 dicembre 2025**.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:

a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;

c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate **comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda**, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa.

2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge, a esclusione dell'articolo 18, comma 7.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fideiussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;
- b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);
- c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;
- d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;
- e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:

- a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;
- b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata;
- c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Tutela dell'ambiente e energia)

- omissis -

7. L'articolo 37, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), si interpreta nel senso che per progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 si intendono i progetti che erano oggetto di procedimento in corso al momento di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e la cui istruttoria non si sia successivamente conclusa [**con un provvedimento di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale,**] con una valutazione di impatto ambientale negativa o con il diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, **nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016, era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva.**

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 6, commi 18 e 19, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

18. Le attività relative all'osservazione, alla comprensione e alla previsione dei fenomeni meteorologici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, alla diffusione delle informazioni, dei prodotti e dei servizi che ne derivano, nonché le relative attività informatiche, già condotte dal Centro servizi agrometeorologici per il Friuli- Venezia Giulia (CSA), costituiscono l'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) e sono trasferite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale settore tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, dotato di autonomia tecnica e amministrativa, definita nel regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998. Compiti tecnico-scientifici primari dell'OSMER sono il monitoraggio meteorologico, anche mediante la gestione del radar meteorologico di Fossalon di Grado, e l'elaborazione di previsioni meteorologiche per il territorio regionale. L'OSMER può svolgere **il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché** studi, sperimentazioni e ricerche finalizzati allo sviluppo e all'applicazione della meteorologia, della climatologia e dell'idrologia regionali e altre iniziative operative, sperimentali e di ricerca di interesse per la meteorologia regionale. Il personale del CSA che alla data dell'1 luglio 1999 svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti di cui al presente comma, è trasferito all'ARPA con decorrenza dall'1 luglio 2000. Sono altresì trasferite all'ARPA in pari data le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili dell'ERSA e del CSA in uso per le attività e i compiti predetti, ivi compresi il radar meteorologico di Fossalon di Grado e relative strutture tecnologiche, sede e pertinenze.

19. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio affari amministrativi e contabili.

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Note all'articolo 13

- Il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10*(Provvedimenti attuativi)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

- a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera l);
- b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
- d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:

- a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;
- b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;
- c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;
- d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;
- e) gli schemi tipo delle domande di cui all'articolo 17, **nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006.**

4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:

- a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);
- b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).

5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 11*(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo 152/2006:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;

b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;

c) inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);

d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;

e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;

f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;

g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);

h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).

2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), da parte dei Comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.

3. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

4. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5/2016, come modificato dall'articolo 35, comma 1.

Art. 12

(Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.

3. Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni **autonome**:

- a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- c) programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
- d) criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- e) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- f) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- g) Piano regionale amianto;
- h) metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- i) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
- j) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;
- k) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- l) linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
- m) Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.

4. Il Piano, in conformità all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, prevede:

- a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
- b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
- d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione;
- e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
- g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- h) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016;
- i) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016, dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
- k) gli indirizzi per la predisposizione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 13 della legge regionale 5/2016, nonché i criteri per il controllo e la verifica dello stato di attuazione del medesimo;
- l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.

5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Art. 13

(Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. In attuazione dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti **o delle sezioni autonome del Piano, di seguito denominati Piano**, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.
2. Il progetto del Piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, **qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006**, è adottato dalla Giunta regionale.
3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.
5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6. Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio triennale e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.
- 6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 34/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Presentazione delle domande)

1. Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:

- a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
- e) di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);
- f) di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7;
- g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.

2. Le domande sono predisposte in conformità al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e).

2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 34/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Oneri per le attività istruttorie e di controllo)

1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c):

- a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione unica;
- b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
- c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

d) le tariffe relative allo svolgimento delle prestazioni, delle ispezioni e dei controlli sui centri di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

e) gli oneri per le ispezioni, per le prestazioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) in regime di procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006, previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)).

1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 34/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Garanzie finanziarie)

1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.

2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.

4. La garanzia finanziaria è svincolata entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 28. In caso di esito negativo del collaudo o di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 8, **nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche**, la Regione escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.

5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.

6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

7. Il soggetto autorizzato alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti trasmette, unitamente alla comunicazione prevista dall'articolo 208, comma 15, del decreto

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

legislativo 152/2006, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la garanzia finanziaria prestata con le modalità di cui al comma 2. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio della singola campagna di attività dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.

8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 34/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Indennizzo ai Comuni)

1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:

a) autorizzati all'operazione R1 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, che utilizzano rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia;

b) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, che utilizzano rifiuti per produrre ammendante compostato misto;

c) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, che effettuano la digestione anaerobica di rifiuti.

[3. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 i gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 3/2015 e i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.]

[3 bis. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 2 i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.]

3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 34/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), la Regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.

4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.

5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.

6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.

6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 4, commi da 32 a 36, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Tutela dell'ambiente e energia)

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a privati per la rottamazione **di veicoli a benzina o a gasolio, di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4** e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0", o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0" o usati, con alimentazione elettrica. Alla data dell'acquisto, i veicoli usati a "km 0" o usati devono essere stati immatricolati da meno di due anni.

32 bis. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

32 ter. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura del 50 per cento per l'acquisto, previa rottamazione dei veicoli indicati al medesimo comma 32, di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano) che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione elettrica.

33. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo.

34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

- omissis -

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Assemblea regionale d'ambito)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.
2. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014, eleggono tra di loro un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto. Nelle more dell'elezione dei componenti dell'Assemblea regionale d'ambito secondo le modalità di cui sopra, nonché nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea stessa partecipano provvisoriamente i Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di Comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.
3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 2 appartenga alla minoranza slovena, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalità stabilite da regolamento interno. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.

7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:

a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;

c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;

d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;

e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;

f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;

g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;

h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;

h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;

i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;

j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

k) alla predisposizione e all'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14;

l) alla promozione di attività culturali e di iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua,

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;

m) alla predisposizione e all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;

n) all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;

o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.

o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017;

o ter) all'individuazione e definizione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.

8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.

9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 5/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Funzioni della Regione)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di verifica e di controllo sull'attività dell'AUSIR e, qualora accerti gravi irregolarità e inadempienze, esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo 152/2006 provvedendo agli interventi necessari.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal decreto legislativo 152/2006.

3. In particolare, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione provvede:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali, secondo le finalità di cui alla presente legge e in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) alla definizione delle modalità di trasmissione e conferimento delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

c) alla valutazione in ordine alla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

4. Sia con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che con riferimento al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121 e 199 del decreto legislativo 152/2006, la Regione può provvedere:

a) all'individuazione, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque e del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani, degli interventi di interesse regionale tra quelli già previsti nel Piano d'ambito con l'indicazione delle fonti di finanziamento, anche europee, per la realizzazione di tali interventi, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio;

b) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.

5. L'attività di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'articolo 23, comma 3.

6. La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando priorità:

a) agli interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitaria;

b) agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, già previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico);

b bis) alle attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti.

7. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.

8. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16
(Parere geologico)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1. Ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i Comuni adottano **o approvano** lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.
2. L'istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati:
 - a) lo studio di cui all'articolo 15, comma 2;
 - b) lo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua.
3. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione **o di approvazione** dello strumento di pianificazione comunale.
4. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata **da un tecnico laureato abilitato**, sulla base degli studi di cui al comma 2.
5. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano **o approvano** gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia.
6. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

di esecuzione, dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 3 della legge regionale 2/2009.

2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.

2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40

(Iniziativa per la realizzazione di lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:

- a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
- b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
- c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;
- e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;
- f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;
- g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
- h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.
- h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, **escluso il Presidente**.

1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al comitato partecipano i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, **[anche in quiescenza,]** nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale.

1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Note all'articolo 19

- Il capo II della legge regionale 21/2015, abrogata dall'articolo 4, reca: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009, modificato dall'articolo 6 della presente legge, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

Art. 32

(Definizione e tipologie)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alberghi per la gioventù o ostelli sono dotati di:
 - a) tavola calda/self service e, ove possibile, un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile);
 - b) camere, camerate e servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
 - c) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
 - d) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
 - e) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
 - f) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- g) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- h) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
- i) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
- j) un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.
7. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali sono dotati di:
- a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
- c) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
- d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
- e) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- f) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
- g) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
- h) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;
- i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.
8. Le foresterie sono dotate di:
- a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
- c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
- d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- e) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
- f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;
- g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, è il seguente:

Art. 14

(Provvedimenti attuativi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) gli elementi conoscitivi e i criteri di priorità, previo parere della Commissione consiliare competente, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;

b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:

1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;

2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;

4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;

c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;

e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;

f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;

g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;

i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis;

k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);

k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;

b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;

c) le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;

e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;

f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;

g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;

h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;

i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;

j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;

k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;

l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;

m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;

b) le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 11/2015, è il seguente:

Art. 49

(Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.

2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

Note all'articolo 20

- Il testo degli articoli 21, 22, 24, 29, 30, 37 e 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Strutture ricettive turistiche)

1. Le strutture ricettive turistiche disciplinate dalla presente legge si suddividono in:

a) strutture ricettive alberghiere;

a bis) condhotel;

b) bed and breakfast;

c) unità abitative ammobiliate a uso turistico;

d) affittacamere;

e) strutture ricettive all'aria aperta;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

f) strutture ricettive a carattere sociale;

g) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico -sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.

3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.

4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da <<A>> a <<L>> alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.

5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. (Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi.

6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

Art. 22

(Definizioni)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, **condhotel**, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.

3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi, strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta.

8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammmodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.

12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- omissis -

Art. 24
(Dipendenze)

1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nelle sue vicinanze o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso **nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale.**
3. Le dipendenze mantengono il medesimo livello di classificazione della sede principale della struttura qualora le camere o gli appartamenti possiedono tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere sono assicurati gli stessi servizi previsti per la sede principale, ferme restando le esclusioni previste nella lettera b) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <<A>>, e nella lettera a) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <> alla presente legge.
4. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza possiedono requisiti diversi da quelli per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera principale di cui all'articolo 23, comma 1, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione della sede principale.

- omissis -

Art. 29
(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, **dry marina, marina resort e all year marina resort.**
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.

6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

7. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.

8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.

8 bis. Gli All Year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.

Art. 30

(Requisiti per la classificazione)

1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti ai campeggi, dry marina, marina resort e villaggi turistici sono indicati nei rispettivi allegati <<D>>, <<E>>, <<F>> e <<G>>, facenti parte integrante della presente legge.

1 bis. Ai fini della classificazione gli All year marina resort devono essere dotati dei requisiti minimi qualitativi riferiti ai marina resort e indicati negli allegati <<F>> e <<G>> alla presente legge, nonché, nei locali comuni, di un impianto di riscaldamento e di erogazione di acqua calda nei lavabi e nelle docce.

- omissis -

Art. 37

(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990.

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

- a) la denominazione della struttura ricettiva;
- b) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva;
- c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;
- d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
- e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 88 della legge regionale 2/2002 [**come modificato dall'articolo 73**];
- f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;
- g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;
- h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;
- i) la data prevista per l'inizio dell'attività.

5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.

6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.

7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

- omissis -

Art. 59

(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di arredi e attrezzature;
- b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;
- c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Norme di comportamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge 363/2003, in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dell'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

1 bis. Per implementare l'offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore, previa adozione di apposito proprio regolamento, può autorizzare, anche a titolo oneroso, l'utilizzo delle piste da sci, sia in orario di apertura sia fuori orario di apertura, per attività sportive o similari, quali, a titolo esemplificativo, le attività previste all'articolo 2, comma 2, lettere a bis), i) e i bis).

1 ter. Il gestore delle aree sciabili attrezzate può autorizzare, fuori dell'orario di apertura delle piste da sci, l'utilizzo di mezzi meccanici lungo percorsi individuati, per raggiungere pubblici esercizi o residenze private non altrimenti raggiungibili. A tal fine adotta apposito regolamento, d'intesa con i Comuni interessati, sottoposto al nulla osta dell'Amministrazione regionale, che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 22

- Il testo degli articoli 89, 90 e 91 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 89**(Ammissione agli esami di idoneità)**

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all'esercizio di attività commerciale;**
- b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;**
- c) (ABROGATA)]**

[Art. 90**(Commissione e materie d'esame)**

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dal medesimo ente.

2. L'ente di cui al comma 1 indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.]

[Art. 91**(Corsi di formazione professionale)**

1. L'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 89, per il tramite dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale 29/2005, secondo le modalità stabilite con regolamento.]

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 23

- Il testo degli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l'attività ittistica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittistica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

- a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;
- b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonché alle aziende itturistiche.

6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti **anche** muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

g) l'organizzazione dell'attività agriturismo-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati.

i) (ABROGATA)

9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.

Art. 4

(Edifici e strutture destinati all'agriturismo)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.

2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agriturbistica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.

3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

4. Per le modifiche di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione.

5. La destinazione agriturbistica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agriturbistico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.

5 ter. Le piscine annessi alle strutture agriturbistiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è il seguente:

Art. 14

(Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica)

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Nota all'articolo 28

- Il testo degli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per <<manifestazioni fieristiche>> le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:

1) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;

2) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;

b) per <<quartieri fieristici>> le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

c) per <<superficie netta>> la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.

c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.

- omissis -

Art. 4
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica.

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.

4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.

5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.

5 bis. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 5
(Modalità)

1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
- b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

2 bis. Gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi simili fino a un massimo di dodici volte all'anno **nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente.**

2 ter. Con regolamento regionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 6

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.

2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.

3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

- a) la denominazione;
- b) la tipologia e la qualifica;
- c) il luogo e il periodo di svolgimento;
- d) i settori merceologici interessati.

d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;

d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 11, commi da 24 a 27, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- omissis -

24. Al fine di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle infrastrutture logistiche regionali, la Regione è autorizzata a cedere alla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia Spa la titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni delle Province nelle società di logistica interportuale ad essa assegnate.

25. Il corrispettivo, **qualora non venga liquidato in denaro**, è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dall'organo di revisione.

26. **L'operazione di cui ai commi 24 e 25 è autorizzata nell'ammontare massimo di 3 milioni di euro sulla base del valore delle azioni della società di logistica interportuale risultante dalla perizia di stima affidata dalla società stessa ovvero desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci della società, qualora l'entità della partecipazione azionaria renda antieconomico il ricorso alla perizia.**

27. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.

- omissis -

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento **per il quarto e quinto periodo d'imposta**.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

2 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.

3 bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:

a) (ABROGATA)

b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004;

c) a zero per le imprese e gli esercenti arti e professioni operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;

d) dello 0,92 per cento per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) a zero **per i primi tre periodi d'imposta** e del 2,9 per cento **per il quarto e quinto periodo d'imposta** per i soggetti passivi Irap di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

f) dello 0,40 per cento per le imprese che incrementano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 3/2015.

f bis) dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento.

4. (ABROGATO)

5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.

7. Le riduzioni di aliquota Irap di cui al presente articolo si applicano alternativamente, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo.

8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 85

(Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi e all'EZIT trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi o dell'EZIT, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi e dell'EZIT per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.

3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.

4. I consorzi e l'EZIT garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.

5. I consorzi e l'EZIT commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.

6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.

7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.

8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 2, commi 28 e 29, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

28. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres., le domande presentate nell'esercizio 2018 **[sul canale contributivo di cui all'articolo 55 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato),]** e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di **1.400.000 euro**, con le risorse stanziaste

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

per l'anno 2019 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002.

29. Per le finalità previste dal comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

- omissis -

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, è il seguente:

Art. 3

(Regime delle iscrizioni)

1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.

3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.

4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.

- Il testo degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è il seguente:

Art. 2

Dalla dotazione del Fondo di rotazione e della sezione speciale saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di finanziamenti di durata non superiore a venti anni.

Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

provvidenze della presente legge nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e della sezione speciale le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 2, commi da 16 a 24, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Finalità 1 - attività economiche)

- omissis -

16. Al fine di dare attuazione al decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), e in particolare, all'articolo 2, comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, a cedere gli impianti e i beni di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), alle cooperative attuali concessionarie e a concedere un aiuto tramite l'abbattimento del costo di acquisto subordinatamente alla decisione positiva della Commissione europea.

17. Il valore di mercato dei beni di cui al comma 16 e il valore del canone per l'affidamento in gestione dei beni per il periodo transitorio intercorrente tra la presa in consegna dei beni da parte dell'Amministrazione regionale e l'eventuale acquisto dei beni ai sensi del comma 16 è stabilito sulla base di una perizia di stima effettuata, anche nelle more del relativo trasferimento dallo Stato alla Regione, da un soggetto esperto e indipendente, designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale sono situati i beni.

18. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse rurali di concerto con l'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio sono stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione dell'aiuto di cui al comma 16 **con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 255/2010**, ivi compresi i criteri per la quantificazione dell'onere a carico delle cooperative ai fini della cessione.

19. Il regolamento di cui al comma 18 è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il contratto di cessione può essere stipulato solo successivamente alla data della decisione di compatibilità.

19 bis. I beni di cui al comma 16 sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza di ERSA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

20. Nelle more degli adempimenti amministrativi connessi alla cessione dei beni di cui al comma 16 alle cooperative attuali concessionarie e della redazione della perizia di stima di cui al comma 17, ERSA è autorizzata a stipulare con le medesime idoneo contratto per l'affidamento della gestione dei beni stessi per una durata massima di tre anni.

21. (ABROGATO)

22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 10.3.1.1168 con riferimento al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

23. Le entrate derivanti dal contratto di cessione di cui al comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.151 e sul capitolo 1300 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

24. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 20 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.151 e sul capitolo 1391 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Proventi derivanti dal contratto per l'affidamento della gestione di beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 910/1966".

- omissis -

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255, è il seguente:

Art. 1

(Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)

1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A):

- a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);
- b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO).

2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma 1 sono, altresì, compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.

3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data della loro consegna.

- Il testo dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702 della Commissione, del 25 giugno 2014, è il seguente:

Articolo 17

(Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.
4. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
 - b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
6. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
7. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
8. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
9. L'intensità di aiuto non supera il:
 - a) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
 - b) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
 - c) 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
 - d) 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

10. Le aliquote di cui al paragrafo 9 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima di aiuto non superi il 90 % per operazioni:

- a) collegate a una fusione di organizzazioni di produttori; o
- b) sovvenzionate nell'ambito del PEI.

- Il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 702/2014, è il seguente:

Articolo 6
(Effetto di incentivazione)

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;
 - e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
 - a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;
 - b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
 - c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;
 - d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) le misure introducono un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
 - b) le misure sono state adottate e sono entrate in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria se vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 15 o all'articolo 43 e se:
- i) il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché
 - ii) il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all'articolo 15 o all'articolo 43;
- b) aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
- c) aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25;
- d) aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;
- e) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);
- f) aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole ai sensi dell'articolo 29;
- g) aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30;
- h) aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;
- i) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34.

Articolo 7

(Intensità di aiuto e costi ammissibili)

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
3. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
4. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

5. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.

6. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Articolo 8
(Cumulo)

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18 e 45 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.

6. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

7. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del presente regolamento.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

8. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, non sono cumulabili con gli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati nel presente regolamento.

Articolo 9

(Pubblicazione e informazione)

1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:
 - i) 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
 - ii) 500 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

3. Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di euro:

- a) 0,06-0,5 solo per la produzione agricola primaria;
- b) 0,5-1;
- c) da 1 a 2;
- d) da 2 a 5;
- e) da 5 a 10;
- f) da 10 a 30; e
- g) uguale o superiore a 30.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 2, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Esso è accompagnato dalle relative modifiche e disposizioni attuative.

6. La Commissione pubblica sul suo sito Internet:

a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;

b) i link ai siti Internet relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 2, di tutti gli Stati membri.

7. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- Il testo dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, è il seguente:

ALLEGATO I
DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Articolo 1
(*Impresa*)

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2
(*Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*)

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Articolo 3
(*Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari*)

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

(Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento)

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se alla data di chiusura dei conti un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

(Effettivi)

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Articolo 6

(Determinazione dei dati dell'impresa)

1. Nel caso delle imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano i dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

- Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) 702/2014, è il seguente:

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):

i) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

ii) per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- b) aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole;
- c) aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;
- d) aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;
- e) aiuti a favore del settore forestale.
2. Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del presente articolo alle condizioni e in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) gli aiuti a favore del settore forestale non cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate, ad eccezione degli articoli 31, 38, 39 e 43;
- b) gli aiuti a favore delle PMI per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, che non sono cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate.
4. Il presente regolamento non si applica:
- a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:
- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
6. Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione:
- a) degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 30, degli aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizootie a norma dell'articolo 26,

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

paragrafo 8, e degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);

b) degli aiuti per gli eventi indicati di seguito, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

i) aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25;

ii) aiuti per i costi inerenti all'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali, ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 8 e 9;

iii) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d).

7. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;

b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Articolo 2
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "aiuto": qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

(2) "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

(3) "settore agricolo": l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

(4) "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(5) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

(6) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

(7) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

(8) "azienda agricola": un'unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;

(9) "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

(10) "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

(11) "piano di valutazione": un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare; le questioni oggetto della valutazione; gli indicatori di risultato; la metodologia prevista per svolgere la valutazione; gli obblighi di raccolta dei dati; il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale; la descrizione dell'organismo indipendente che effettua la valutazione o i criteri che saranno utilizzati per selezionarlo nonché le modalità per assicurare la pubblicità della valutazione;

(12) "aiuti individuali":

a) gli aiuti ad hoc, nonché

b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

(13) "aiuti ad hoc": aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

(14) "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- (15) "capi morti": animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
- (16) "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base:
- a) dei tre anni precedenti o
- b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
- (17) "altre avversità atmosferiche": condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 16, del presente regolamento;
- (18) "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
- (19) "evento catastrofico": un evento impreveduto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- (20) "equivalente sovvenzione lordo": importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- (21) "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- (22) "attivi immateriali": attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- (23) "sistema agroforestale": un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie;
- (24) "anticipo rimborsabile": un prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;
- (25) "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- (26) "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- (27) "regimi fiscali subentrati a regimi precedenti": regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
- (28) "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- (29) "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- (30) "norma dell'Unione": una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (31) "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- (32) "investimenti non produttivi": gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;
- (33) "investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione": gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione;
- (34) "giovane agricoltore": una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- (35) "regioni ultraperiferiche": le regioni di cui al primo comma dell'articolo 349 del trattato;
- (36) "isole minori del Mar Egeo": le isole minori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (37) "regioni meno sviluppate": regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-27;
- (38) "UE-25": i 25 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea nel maggio 2005;
- (39) "UE-27": i 27 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea nel gennaio 2007;
- (40) "opere permanenti": opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;
- (41) "biocarburanti prodotti da colture alimentari": biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- (42) "agricoltore in attività": un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (43) "associazione e organizzazione di produttori": un'associazione o un'organizzazione costituite per i seguenti scopi:
- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato; o
 - b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; o
 - c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti; o
 - d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- (44) "costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità": i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;
- (45) "consulenza": l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto;
- (46) "coadiuvante familiare": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli;
- (47) "costi dei test per l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)": tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (48) "libro genealogico": qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico:
- a) tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita nonché
- b) in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti;
- (49) "animale protetto": qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell'UE o nazionale;
- (50) "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- (51) "normali condizioni di mercato": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;
- (52) "alberi a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- (53) "bosco ceduo a rotazione rapida": le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;
- (54) "costo di transazione": un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- (55) "altro gestore di terreni": un'impresa che gestisce terreni diversa da un'impresa attiva nel settore agricolo;
- (56) "trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non rientra nell'allegato I del trattato;
- (57) "zona a": ogni zona designata su una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
- (58) "zona c": ogni zona designata su una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
- (59) "zone scarsamente popolate": le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 31 dicembre 2020;
- (60) "regione NUTS 3": una regione classificata al livello 3 di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (61) "zone c non predefinite": zone designate da uno Stato membro, a propria discrezione, come "zone c", a condizione che lo Stato membro dimostri che tali zone soddisfano determinati criteri socioeconomici e che esse sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1 o luglio 2014 — 31 dicembre 2020, in conformità alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
- (62) "ex zone a": zone designate come "zone a" in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1 o gennaio 2011 — 30 giugno 2014;
- (63) "prodotti alimentari": prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. (ABROGATO)

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 2, commi da 39 a 43 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, è il seguente:

Art. 2

(Attività economiche)

- omissis -

39. Il pagamento in misura pari al 30 per cento, e comunque non superiore a 220.000 euro, delle somme dovute dai primi acquirenti latte e irrogate con ordinanza ingiunzione per violazioni dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari), convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati e determina la definizione degli eventuali giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Nell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003 è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento oltre alle spese del procedimento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

41. In via transitoria la disposizione di cui al comma 40 si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

42. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

43. Le somme derivanti dal disposto di cui ai commi 40 e 41 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

- omissis -

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 86

(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)

1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agroforestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.

1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010. L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.

1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, finalizzate alla copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.

2. (ABROGATO)

3. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;

b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, **vigneti, frutteti o orti** che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.

4. (ABROGATO)

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, è il seguente:

Art. 3

(Istituzione del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite (SNCV))

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite (SNCV) che rappresenta l'organismo responsabile a livello nazionale del materiale di moltiplicazione della vite.

2. Il Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) è costituito dall'Unità nazionale di coordinamento (UNC), di seguito denominata Unità di coordinamento, dalla Segreteria operativa (SO) dell'Unità di coordinamento, di seguito denominata Segreteria operativa, dalla competente struttura del Ministero e dalle competenti strutture delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni.

Nota all'articolo 38

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Norma generale)

1. L'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

2. Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti Consorzi di bonifica, delle Province.

3. Ai Consorzi di bonifica può essere affidata da enti pubblici, **in delegazione amministrativa intersoggettiva**, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l'esecuzione **delle opere di cui all'articolo 4.**

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Art. 2

(Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)

1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.

2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.

3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.

4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.

6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

6 quater. (ABROGATO)

6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 3, commi da 24 a 33, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agricole e forestali)

- omissis -

24. Al fine di valorizzare le aree boschive e montane del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove lo sviluppo di percorsi di terapia forestale, intesa quale modalità di utilizzo delle risorse forestali per il miglioramento della salute umana.

25. In attuazione delle norme previste dal comma 24, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare **[con un contributo straordinario]** l'Università di Udine, sezione di Economia del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, per la realizzazione di **uno o più progetti** di ricerca concernente la generazione di nuove opportunità di reddito e sviluppo di servizi ecosistemici nelle aree boscate della Regione ritenute più idonee alla predisposizione di percorsi di terapia forestale per il turismo, la salute e il benessere sostenibile.

26. Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione del progetto di ricerca;

b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente riconosciuti;

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca;

e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del dieci per cento dei costi ritenuti ammissibili.

27. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

28. La domanda per il finanziamento di cui al comma 25 e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata dell'intero incentivo è presentata al Servizio competente in materia di foreste della

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

- a) progetto di ricerca che contenga la descrizione degli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere e le attività da svolgere;
- b) preventivo di spesa con la specificazione delle voci di costo di cui al comma 26.

28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale (26_5-01) (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

29. Il contributo di cui al comma 25 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 25, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'articolo 1, comma 4, che esclude pagamenti di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e all'articolo 4, che individua le soglie di notifica dei relativi aiuti.

30. Il contributo è concesso con un'intensità pari al 100 per cento dei costi ammissibili ed è liquidato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda per il finanziamento, previa comunicazione alla Commissione europea dell'aiuto, in conformità a quanto previsto nel regolamento (UE) n. 651/2014.

31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato.

32. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 24 a 31, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

33. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 2, commi da 6 a 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, è il seguente:

Art. 2

(Finalità 1 - attività economiche)

- omissis -

6. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi tra apicoltori, indicati all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), contributi volti alle iniziative di tutela della sanità delle api, all'attività di assistenza tecnica agli apicoltori, nonché alle azioni di contrasto dello spopolamento del patrimonio apistico.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

7. I finanziamenti di cui al comma 6 sono determinati proporzionalmente al numero degli alveari denunciati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/2010, sul territorio di ciascun organismo associativo provinciale e sono erogati in soluzione unica e in via anticipata. Nel decreto di concessione sono indicate le modalità di rendicontazione dei contributi.

8. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6377 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi agli organismi associativi tra gli apicoltori per la sanità delle api, l'assistenza tecnica agli apicoltori e per il contrasto dello spopolamento del patrimonio apistico".

- Il testo dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- omissis -

5. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa le proprie funzioni il giorno della deliberazione di nomina della Commissione di valutazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 4. La Commissione di valutazione si esprime in merito ai procedimenti in corso al momento della nomina.

6. I piani di ristrutturazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati dalla Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 5: a tal fine, **entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del PDL n. 26 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)**, a pena di inammissibilità, i piani di ristrutturazione sono adeguati e le domande di aiuti sono integrate con la documentazione comprovante l'avvenuta attivazione delle procedure di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 4, lettera a), e con l'attestazione prevista dal medesimo articolo 16, comma 1.1, come inserito dal comma 4, lettera b). I termini di conclusione dei procedimenti iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione.

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 3, commi 17, 18 e 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- omissis -

17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agrario, agroalimentare e agroindustriale" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.

18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro **trenta giorni dalla data di entrata in vigore del PDL n. 26 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)**. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, è il seguente:

Art. 8

(Assegnazione di risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni attuatori)

1. La Regione provvede annualmente al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.

1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 29/2018, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

16. L'Amministrazione regionale riconosce le malghe quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e di interesse sociale per le comunità locali, delle quali rappresentano elementi distintivi di vita familiare e comunitaria.

17. Al fine di preservare i complessi malghivi di cui al comma 16, di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici e l'attività di monticazione connessa al benessere animale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti esclusivamente in favore dei Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda di aiuto.

18. Gli aiuti di cui al comma 17 sono finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici.

19. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 18.

20. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, in particolare ai sensi dell'articolo 29 "Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole" **limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.**

20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.

21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 3, commi da 32 a 36, della legge regionale 29/2018, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- omissis -

32. Al fine di mantenere e accrescere la massima e reciproca collaborazione istituzionale a tutela dei beni e dell'ambiente, a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in presenza di emergenze nel territorio della Regione, il Servizio competente in materia di antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzato ad acquistare mezzi e attrezzature da concedere in comodato d'uso gratuito alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, per le esigenze operative dei Comandi provinciali.

33. I beni concessi in comodato ai sensi del comma 32 fanno parte dei mezzi del Corpo forestale regionale e i Vigili del Fuoco sono autorizzati ad impiegare gli stessi anche al di fuori del territorio regionale, in relazione ad emergenze o esercitazioni ai fini di antincendio boschivo e di pubblica incolumità.

34. I mezzi di cui al comma 32 recano **anche** l'emblema distintivo del Corpo forestale regionale.

35. Gli oneri relativi all'intero allestimento dei mezzi, **all'immatricolazione e all'assicurazione mediante l'iscrizione nel Registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, all'utilizzo e alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature sono integralmente a carico del comodatario per tutta la durata del contratto.

36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

- omissis -

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014 e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall'articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.

1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.

1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.

1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis, alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005) e **alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali).**

1 quinquies. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:

- a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;
 - c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;
 - d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;
 - e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale;
- e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.**

1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.>>.

1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018.

2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, è il seguente:

Art. 4
(Finalità)

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) attuare l'integrazione modale e, in particolare, l'integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l'integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
- c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi;
- d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
- e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.

2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)

1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.

1 bis. (ABROGATO)

2. Hanno diritto alla libera circolazione:

a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;

a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;

a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;

b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;

c) i minori **dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;**

c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.

3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:

a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;

b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;

c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti

d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti.

4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.

4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, intesi ai fini della presente legge anche quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:

a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;

b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.

4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Azioni per il Sistema museale regionale)

1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema,

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziato con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.

3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

Art. 6

(Contratti regionali di insediamento)

1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
- b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;
- c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- d) l'innovazione tecnologica;
- e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
- f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;
- g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'articolo 84.

3 bis. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti.

4 bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

4 ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).

- Il testo degli articoli 42 e 46 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

Art. 42

(Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)

1. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita.

- omissis -

Art. 46

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 22, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 42, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.

5. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, è il seguente:

Art. 100

(Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)

1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;

h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
- j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).

- Il testo dell'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

Art. 87

(Proroga personale in servizio presso la gestione commissariale dell'EZIT)

1. Il personale di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), continua a prestare servizio presso la gestione commissariale di Ezit per tutta la durata dell'attività commissariale, secondo le modalità concordate tra il Comune di Trieste e il Commissario liquidatore.

- Il testo dell'articolo 6 delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005, approvate con delibera n. 705 del 21 marzo, è il seguente:

Art. 6 - Utilizzo delle risorse assegnate

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Il procedimento di concessione degli incentivi delegato al CATT si svolge mediante procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6 della legge regionale 7/2000.

Il CATT FVG è tenuto a comunicare al Servizio competente, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il numero di domande pervenute.

Il CATT FVG, sulla base del fabbisogno finanziario stimato, può presentare al Servizio competente istanza di erogazione in via anticipata, nella misura massima del 60% dell'ammontare complessivo degli incentivi concedibili risultante dalla graduatoria, salvo diversa e motivata esigenza del CATT FVG. L'istanza, da presentarsi entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, dev'essere motivata e corredata dalla graduatoria medesima.

Il CATT FVG presenta al Servizio competente - entro il termine stabilito nel decreto del Direttore centrale con cui viene fissato il termine per la presentazione delle domande - una relazione dettagliata sull'andamento delle istruttorie e sulla gestione delle risorse assegnate, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse erogate in via anticipata.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il CATT è tenuto a presentare al Servizio competente apposito rendiconto della gestione delle risorse assegnate ed erogate nell'anno precedente.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge e dai relativi regolamenti di attuazione per ciascuna tipologia di incentivo con riferimento alle risorse finanziarie rimaste inutilizzate, qualora nel corso dell'anno, in conseguenza di revoche, rinunce o rideterminazioni di contributi assegnati, si rendano nuovamente disponibili risorse già oggetto di concessione ai beneficiari, gli importi corrispondenti possono essere riutilizzati per le medesime finalità entro il 31 dicembre dell'anno medesimo a beneficio di altre iniziative utilmente collocate in graduatoria.

- Il testo dell'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, è il seguente:

Art. 84 bis

(Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)

1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:

- a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
- b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
- c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 2/2002.

2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:

a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;

b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante 10 per cento;

c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.

6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).

7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.

9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:

a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;

b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;

c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;

d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.

12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 34 a 42, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

- omissis -

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) destinate al finanziamento degli interventi incentivanti di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2018.

35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015.

36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2, 2 bis.1, 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, per le attività istituzionali riguardanti:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);
- b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
- c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;
- d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).

37. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 36 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017.

38. Per le finalità previste dai commi 35 e 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

39. (ABROGATO)

40. (ABROGATO)

40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.

40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

41. (ABROGATO)

42. Per le finalità previste dai commi 39 e 40 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
- b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
- c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
- 4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.

- Il testo dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è il seguente:

Art. 5 octies

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 79 a 81, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

80. Il finanziamento è concesso in seguito alla presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa degli eventi realizzati o da realizzarsi.

81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9187 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e Internazionalizzazione - con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia TurismoFVG per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo e culturale>> e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2006.

- omissis -

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

9. In coerenza con il progetto di candidatura a Sito Unesco del territorio del Collio goriziano, italiano e sloveno, al fine di valorizzare e promuovere il territorio regionale attraverso il sostegno alla candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Gorizia, finalizzato alla realizzazione di iniziative concorsuali e progetti **[di investimento]** atti a preparare e sostenere la candidatura medesima sino all'importo massimo **di 200.000 euro**.

10. Per le finalità di cui al comma 9 il Comune presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa contenente il dettaglio delle iniziative concorsuali e dei progetti **[di investimento]** da realizzare e i preventivi di spesa di ciascuno di essi.

11. Per le finalità di cui al comma 9 relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

- omissis -

Nota all'articolo 48

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, è il seguente:

Art. 8

(Musei e reti museali di rilevanza regionale)

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.

2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei di cui all'articolo 9.

3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 bis

(Acconto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

[1 bis. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 18, comma 2, lettera a), 19, 24, comma 2, lettera a), 25, 26, comma 2, lettere a) e b), 27, comma 2, lettera a), 28, sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dai relativi regolamenti.]

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fidejussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16/2014, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6**(Commissione regionale per la cultura)**

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione regionale per la cultura, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla predisposizione del Documento, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 e degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura;

b) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche dei settori delle attività e dei beni culturali che le sono sottoposte.

2. La Commissione è composta da:

a) due esperti in cultura cinematografica;

b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;

c) un esperto nei settori della cultura umanistica;

d) un esperto nei settori della cultura scientifica;

e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;

e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;

f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;

f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f quinquies) un esperto nel settore museale;

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;

f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2006, designato dal Comitato medesimo;

g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;

h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;

i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali.

i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), e i rispettivi sostituti, sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.

4. Il curriculum vitae dei componenti di cui al comma 2 è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

6. I regolamenti di cui alla presente legge possono prevedere che gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), entrino a far parte delle commissioni valutative previste dalla presente legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. In tal caso è riconosciuto il rimborso di cui al comma 5.]

- Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 12 bis

(Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia – Associazione culturale no profit un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.]

Nota all'articolo 50

- Per il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, vedi nota all'articolo 49.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, è il seguente:

Art. 27 bis

(Attività dell'Università popolare di Trieste)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, è il seguente:

Art. 21

(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)

1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
 - a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;

c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;

d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.

3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attività previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 bis
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;

b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;

c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;

d) impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- 1) spazi per attività sportiva;
- 2) servizi di supporto;
- 3) impianti tecnici;
- 4) spazi per il pubblico;
- e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;
- f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:
 - a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;
 - b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.

[2 bis. Agli interventi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).]

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse, **ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo**, e mobili.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:

- a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;
- b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;
- c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.

2. (ABROGATO)

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- omissis -

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà nei Comuni montani della Regione con il coinvolgimento dell'intero territorio regionale.

25 bis. Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa.

25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore.

26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 11

(Contributi per manifestazioni sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

- Il testo dell'articolo 9 del regolamento approvato con D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., è il seguente:

Art. 9

(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto della domanda di contributo, aventi ad oggetto:
 - a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
 - b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
 - c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
 - d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
 - e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
 - f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
 - g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
 - i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Raccolta dei funghi nel territorio delle Unioni e dei Comuni)

1. La raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 è consentita a coloro che:

- a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
- b) sono in possesso della ricevuta del versamento all'Unione del contributo annuale determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 25 euro.

2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.

4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.

5. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è consentita **ai residenti in Regione e non** che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:

- a) abbiano compiuto sedici anni;
- b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'Unione del contributo giornaliero, determinato dalla Giunta regionale in misura **non inferiore a 5 euro, oppure siano associati di un'associazione micologica che soggiornano per almeno tre notti consecutive sul territorio regionale e che ne abbiano dato previa comunicazione, su carta intestata, all'Unione territorialmente competente, anche per il tramite delle strutture ricettive; la presente disposizione, a eccezione del requisito dell'utilizzo di carta intestata, si applica anche ai cittadini non associati a un'associazione micologica, purché muniti di patentino e degli altri requisiti previsti dalla legge.**

6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato **e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi.**

7. La raccolta dei funghi ai sensi del comma 5 è consentita entro il limite massimo di **cinque** giorni all'anno.

8. Durante l'attività di raccolta ai sensi del comma 5 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui al comma 5.

9. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi dei contributi di cui ai commi 1 e 5 e le modalità di versamento.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Raccolta dei funghi da parte di titolari e conduttori di fondi)

1. I proprietari, il coniuge e i parenti di primo grado, i titolari di diritti reali di godimento, il coniuge e i parenti di primo grado, e i conduttori dei fondi, il coniuge e i parenti di primo grado possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 7.

2. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento e i conduttori dei fondi che intendono riservarsi la raccolta dei funghi delimitano il perimetro dei terreni apponendo tabelle predisposte sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di funghi e pubblicato sul sito internet della Regione.

3. Su tutto il territorio regionale non è consentita l'istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)

1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità.

2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;

b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiara che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.

4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:

a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;

b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;

c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;

b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.

6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.

7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 25/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Divieti)

1. È vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

a) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;

b) Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri.

2. È vietata la raccolta nelle seguenti zone:

a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione;

b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

c) fondi chiusi ai sensi dell'articolo 841 del codice civile e quelli identificati dalle tabelle di cui all'articolo 5, comma 2.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:

a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;

b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 25/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:

a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);

b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), **o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta;**

c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;

d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.

2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.

4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.

5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Note all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)

1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.

1 bis. La Regione concede **incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile** ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.

1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:

a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;

b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).

1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

2. (ABROGATO)

3. L'attestato di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione e dirigente venatorio costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.

4. L'esame per il conseguimento all'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;

b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.

5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione.

6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale.

7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.

8. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Tesserino regionale di caccia)

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione su cui **il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992**, la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.

3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.

4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
- d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Regione.

- Il testo dell'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 bis
(Aspiranti soci)

1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.

1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.

1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.

2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.

3. Nell'annata venatoria successiva al periodo di cui al comma 2, l'aspirante può essere assegnato dalla struttura regionale competente, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, alla Riserva di caccia, anche in soprannumero secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.

4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Regione.
2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alla Regione.
3. La Regione organizza annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l'esercizio venatorio, la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica.
4. (ABROGATO)
5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.

5 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 ammessi a esercitare l'attività venatoria in una Riserva di caccia è vietato l'esercizio delle funzioni di vigilanza nella Riserva di caccia di ammissione, nonché durante il loro esercizio venatorio.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Regolamenti di esecuzione)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:

a) (ABROGATA)

a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;

b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili;

b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;

c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;

e) (ABROGATA)

f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori;

g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.

h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione **degli incentivi** per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi)

1. All'articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole <<dei programmi>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle iniziative>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.>>;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.>>.

2. Alle finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura,

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è inserito il seguente:

<<1 bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.>>.

4. Al fine di consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti.

5. Per le finalità di cui al comma 4, i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)).>>.

6. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della regolamentazione di settore, è prorogata di sei mesi la validità dei patentini forestali e dei certificati di idoneità forestale di cui al capo IV del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), rilasciati nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) è aggiunto il seguente:

<<4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.>>.

8. Al comma 1 ter dell'articolo 86 della legge regionale 9/2007 le parole <<da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a>> sono sostituite dalle seguenti: <<finalizzate alla>>.

9. I produttori che nel 2016 hanno presentato alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008), possono chiedere che la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto di vigneti

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

indicati nell'istanza, già rilasciata dalla Direzione centrale competente, decorra dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

10. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 9 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Alla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole <<larghezza del corso o specchio d'acqua>> sono inserite le seguenti: <<, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci>> e dopo le parole <<distanza da altri attrezzi>> sono inserite le seguenti: <<e manufatti>>;

b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

<<2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.>>;

c) al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 le parole <<utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed>> sono soppresse.

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 42/2017, fino al termine previsto dall'articolo 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.

1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.>>.

13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per l'anno 2018, la domanda di contributo annuale da parte della Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle attività previste dall'articolo medesimo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Al fine di agevolare l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per gli anni 2018 e 2019 sono considerate ammissibili anche le spese sostenute, dall'1 gennaio, prima della presentazione della domanda di **incentivo** di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale medesima.

15. Alla legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

<<7.1. Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.>>;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

b) al comma 7 bis dell'articolo 23 la parola <<agro-turistico-venatorie>> è sostituita dalla seguente: <<venatorie>>.

16. Al comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole <<, che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti più numerosi>> sono soppresse;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) area Collinare;>>.

17. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 28/2017 la parola <<marzo>> è sostituita dalla seguente: <<maggio>>.

18. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della legge regionale 28/2017, nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31 maggio 2018.

19. L'articolo 28 ante bis della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

<<Art. 28 ante bis

(Rideterminazione delle scadenze elettorali)

1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.>>.

20. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è fissato in cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e grava sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile.

21. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2011 è abrogato.

22. Al comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole <<31 marzo 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 luglio 2018>>.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 quater

(Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)

1. In relazione alla soppressione delle Province, a decorrere dal mese di settembre 2017 è costituito l'Ufficio stralcio per la gestione **[degli archivi,]** dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle sopresse Province non trasferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5. L'Ufficio stralcio opera attribuendo i rapporti giuridici e i procedimenti alle strutture regionali o agli enti competenti per materia, ovvero curando direttamente le procedure per i rapporti giuridici che attengono alla sfera giuridica dell'ente Provincia nel suo complesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la gestione **[degli archivi,]** dei rapporti giuridici e dei procedimenti relativi alle Province di cui all'articolo 2, comma 3, non trasferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l).

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, è il seguente:

Art. 4

(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;

c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;

d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale;

e) i patti locali di sicurezza urbana;

e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;

f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
- b) adeguamento delle sedi dei Corpi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
- c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Corpi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>> e interventi a favore dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 6;
- d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
- e) (ABROGATA)
- f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;
- h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;
- i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.

3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:

- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
- b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 70

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finalità 3 - Gestione del territorio)

- omissis -

11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto.

11 bis. Gli interventi da attuare riguardano:

- a) miglioramento all'accessibilità agli spazi di stazione;
- b) riqualificazione funzionale dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione per un loro utilizzo per finalità sociali e altre proprie dei compiti d'istituto degli enti locali;
- c) miglioramento degli spazi di attesa interni ed esterni;
- d) miglioramento delle strutture informative ai viaggiatori;
- e) miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità bici/treno;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione.

11 ter. La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari ad 80.000 euro.

11 quater. Le domande di finanziamento, da presentarsi entro sessanta giorni **dalla data di pubblicazione del relativo avviso da parte della Direzione centrale competente, sulla base delle risorse rese disponibili dalla** legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie, sono corredate della convenzione stipulata con RFI (o del relativo schema), della descrizione dell'intervento da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera.

11 quinquies. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3804 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento di un progetto pilota per la riqualificazione di stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia".

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Emittenti beneficiarie)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le emittenti radiofoniche e televisive in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede operativa nel territorio regionale;
- b) essere in possesso di titolarità di concessione o autorizzazione ministeriale;
- c) essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- d) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, oppure retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);
- e) essere in regola nel versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), di cui alla legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani;
- f) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) per le emittenti televisive digitale terrestre **con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciale:**

- 1) redazione giornalistica composta da almeno quattro giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno due con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano, escluse le repliche;
- 3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
- 4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 60 per cento del territorio regionale o l'80 per cento della popolazione regionale;

b) per le emittenti radiofoniche via etere **a carattere commerciale:**

- 1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- 2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano;
- 3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
- 4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 50 per cento del territorio regionale;

c) per i soggetti che trasmettono esclusivamente via web:

- 1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito della propria programmazione quotidiana, escluse le repliche;
- 3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 2, commi da 12 a 15, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

12. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi in ambito sociale e il miglior utilizzo degli immobili adibiti a uso di abitazione nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.), i complessi condominiali e gli alloggi con funzione di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, di proprietà dell'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono affidati in gestione all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste (Ater), al fine di mantenere la destinazione locatizia in essere.

13. Con convenzione, da stipularsi **tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana** e l'Ater, sono stabilite le modalità per la gestione degli immobili di cui al comma 12.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

14. La convenzione di cui al comma 13 è senza oneri a carico **dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.**

[15. Il patrimonio immobiliare di cui al comma 12 che residui alla chiusura della procedura di liquidazione dell'EZIT è trasferito a titolo gratuito in proprietà all'Ater mediante verbale di consegna sottoscritto dal Commissario liquidatore dell'EZIT e dal legale rappresentante dell'Ater, per essere utilizzato secondo gli scopi istituzionali dell'Ater stessa; detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.]

- omissis -

Nota all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 8, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

- omissis -

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per le spese tecniche e **la realizzazione** nel comune di Pordenone di una struttura sperimentale per l'accoglienza di persone con autismo in stato di crisi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 4 su presentazione della domanda della Fondazione Bambini e Autismo Onlus da inoltrarsi alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 74

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

- a) interventi diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni anche per il tramite delle istituzioni scolastiche;
- b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
- c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e dei soggetti con disabilità;
- d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;
- e) interventi di orientamento scolastico;
- f) interventi a sostegno della scuola digitale;
- g) interventi a sostegno delle sezioni primavera.
- g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:

- a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;
- b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata;
- c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;
- d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;
- e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;
- f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;
- g) trasporto scolastico, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri;
- h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento;
- i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.

2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.

Nota all'articolo 75

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è il seguente:

Art. 3

Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

Nota all'articolo 76 e all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, come modificato dai presenti articoli, è il seguente:

Art. 12

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole <<al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30 aprile 2019>>.

2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 2/2015, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), si interpreta nel senso che la determinazione della misura massima è effettuata mediante applicazione della percentuale di riduzione stabilita all'articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 2/2015 anche nel caso gli assegni vitalizi maturati in relazione alla carica di assessore regionale e in relazione al mandato di consigliere regionale siano soggetti a misure diverse di riduzione in ragione della corresponsione anticipata degli stessi.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole <<al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30 aprile 2019>>.

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), è aggiunto il

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

seguinte periodo: <<L'incarico di Vice Segretario generale coordinatore dell'Area generale, già conferito al 31 dicembre 2018, si intende confermato sino alla scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata; a far data dall'1 gennaio 2019 le funzioni di Vice Segretario generale coordinatore dell'Area generale sono sostituite dalle funzioni di Vice Segretario generale previste all'articolo 1 bis della legge regionale 8/2000, come sostituito dal comma 1.>>.

5. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa annua della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agenzie regional pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

6. Il comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è abrogato.

7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), viene considerato spesa diretta l'acquisto di pubblicazioni e di libri di carattere promozionale dell'attività di competenza regionale.

8. Al secondo periodo del comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le parole <<alle medesime finalità>> sono sostituite dalle seguenti: <<a finalità>>.

9. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogata.

10. I contributi agli investimenti individuati **negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)**, sono pagati d'ufficio, in via anticipata, con atto della Direzione centrale competente in materia di finanze, entro gli esercizi di imputazione dei relativi impegni di spesa.

11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle Direzioni centrali competenti per materia.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)

01. Per l'annualità 2019 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella L.

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

- omissis -

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di **cinque** anni rispettivamente.

9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.

- omissis -

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 5, commi da 11 a 13, della legge regionale 29/2018, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio e edilizia)

- omissis -

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al tempio nazionale Maria Madre e Regina Monte Grisa di Trieste per i lavori di manutenzione urgente **anche con riguardo a spese già sostenute**.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.

- omissis -

Nota all'articolo 81

- Il testo dell'articolo 9, commi da 29 a 31, della legge regionale 29/2018, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Salute, politiche sociali e disabilità)

- omissis -

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato con sede in regione contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità **ivi compreso l'acquisto di automezzi.**

30. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 29.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 82

- Il testo dell'articolo 12, commi da 1 a 5, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1. Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 la Regione può effettuare spese per missioni, anche all'estero, del proprio personale comunque nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 12, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

2. Il comma 1 bis dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso.>>.

3. Al fine di monitorare puntualmente e tempestivamente l'attuazione delle disposizioni dirette al contenimento della spesa pubblica e di garantire i risparmi attesi annualmente senza compromettere il buon andamento dei servizi, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, la Giunta regionale definisce e aggiorna con propria deliberazione, per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio 2015, e nel rispetto del limite complessivo di spesa, il limite di spesa per ciascuna delle seguenti voci oggetto di contenimento:

a) studi e incarichi di consulenza;

b) relazioni pubbliche, convegni, **[mostre,]** pubblicità e rappresentanza;

c) missioni;

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

4. L'elenco delle voci oggetto di contenimento può essere integrato con la deliberazione di cui al comma 3 al fine di recepire eventuali modifiche intervenute nella pertinente disciplina nazionale.

5. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di finanze, effettua il monitoraggio dei flussi di spesa per ciascuna voce oggetto di contenimento anche ai fini dell'aggiornamento dell'ottimale distribuzione del limite complessivo di spesa tra le voci individuali oggetto di contenimento, con la deliberazione di cui al comma 3, in ragione delle priorità di spesa.

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Ingiunzione di pagamento)

Con l'ordinanza che irroga le sanzioni, l'organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell'organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l'interessato risiede all'estero.

[In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.]

[La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.]

Nota all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 8, commi da 39 a 41, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, è il seguente:

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

- omissis -

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste un contributo per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprietà o per l'acquisto di una autoemoteca al fine di agevolare la raccolta di sangue nel territorio dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 86

- Il testo dell'articolo 2, commi da 44 a 45, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

- omissis -

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine le risorse necessarie a supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel comune di Udine.

45. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Nel decreto di assegnazione delle risorse sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione del bilancio 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.

- omissis -

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, è il seguente:

Art. 29

(Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione, l'acquisizione di immobili e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all'estinzione.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il 31 marzo 2015, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;

b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.

3. Entro il 30 giugno 2015 la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.

4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.

6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.

7. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.

Note all'articolo 90

- Il testo storico dell'articolo 14 (articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2015, a decorrere dall'1 gennaio 2016) della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è il seguente:

[Art. 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, anche per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità.]

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale.

56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.

56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:

a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;

b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:

1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;

2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;

3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;

c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;

d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;

e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;

f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.

56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato:

a) progettazione esecutiva: 30 punti;

b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti;

c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti;

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

d) progettazione preliminare: 10 punti.

56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.

56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.

56 quater. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche al termine per la presentazione delle domande, ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:

Art. 3

(Principi contabili generali e applicati)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Note all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 10, commi da 69 a 71, della legge regionale 29/2018, è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

- omissis -

69. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento, sono assegnate risorse per 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015, indicati nella Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021", approvata e allegata alla presente legge.

70. Le risorse di cui al comma 69 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

71. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 102.

- omissis -

- Il testo della Tabella R, intervento n. 119, allegata alla legge regionale 29/2018, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

TABELLA R relativa all'articolo 10, comma 69

"CONCERTAZIONE INVESTIMENTI DI SVILUPPO UTI E COMUNI NON IN UTI - ANNI 2019-2021"

Ente	N. prog.	Descrizione oggetto intervento di investimento	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2019-2021	Missione	Programma	Titolo	Direzione Centrale competente
			2019	2020	2021					

- omissis -

UTI del Natisone	119	Riqualificazione del Rifugio Solarie - Comune di Drenchia	30.000,00	100.000,00		130.000,00	7	1	2	Direzione generale
------------------	-----	---	-----------	------------	--	------------	---	---	---	--------------------

- omissis -

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'articolo 10, commi da 98 a 101 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

- omissis -

[98. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un'anticipazione di liquidità finalizzata a consentire l'allineamento tra le entrate in conto capitale e le spese coperte dalle medesime entrate. Il rimborso dell'anticipazione da parte del Comune deve avvenire entro il 15 dicembre dello stesso anno.]

[99. Entro sessanta giorni la Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità e i termini per la presentazione della domanda da parte dei Comuni, nonché le modalità e i termini di assegnazione delle anticipazioni.]

100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 5 milioni euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.

101. Le entrate di cui al comma 98, per 5 milioni di euro per l'anno 2019 sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.

- omissis -

Note all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, è il seguente:

Art. 1

Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LEGGE REGIONALE N. (26_5-01)

<<Misure urgenti per il recupero della competitività regionale>>

LAVORI PREPARATORI**Progetti di legge****n. 5-01**

- dallo stralcio dell'emendamento 5.6 presentato dai consiglieri Ussai, Sergo, Capozzella, Dal Zovo al disegno di legge n. 5 <<Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 14 del 25 luglio 2018 e assegnato alla IV Commissione il 7 agosto 2018;

n. 26

- d'iniziativa dei Consiglieri Bordin, Tosolini, Mazzolini, Calligaris, Barberio, Bernardis, Boschetti, Budai, Ghersinich, Lippolis, Miani, Moras, Polesello, Singh, Slokar, Spagnolo, Turchet, presentato al Consiglio regionale il 22 ottobre 2018 e assegnato alla IV Commissione permanente il 23 ottobre 2018, con il parere delle II, III, V e VI Commissioni permanenti;
- pareri espressi dalla II Commissione permanente nella seduta del 13 febbraio 2019, dalla V Commissione permanente nella seduta dell'11 febbraio 2019 e dalla VI Commissione permanente nella seduta del 28 novembre 2018;
- progetti di legge abbinati dalla IV Commissione permanente nella seduta del 23 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno, con scelta del progetto di legge n. 26 come testo base;
- testo base esaminato nelle sedute del 22 novembre 2018, del 23 gennaio 2019, del 13 e del 20 febbraio 2019 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza con modifiche con relazioni di maggioranza dei Consiglieri Bordin, Tosolini, Camber e, quale eventuale sostituto del Consigliere Camber, il Consigliere Nicoli, e di minoranza, dei Consiglieri Moretti e Sergo;
- testo base proposto dalla IV Commissione permanente esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 28 marzo 2019, del 3 e del 4 aprile 2019 e, in quest'ultima seduta, approvato, a maggioranza, con modifiche.